This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

NYPL RESEARCH LIBRARIES
3 3433 07595574 4

1011 415804

DI ALCUNE RIFORME

DEI

CODICI PENALI ITALIANI

A PROPOSITO DI UNA CIRCOLARE

DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

PER

L'AVV. SANTE MARTINELLI

Consigliere a la Corte di appello di Napoli.

NAPOLI

PRESSO VINCENZO PRIGGIOBBA

30, Vico de' Miseroni

1865

Prezzo Lire it. 2

Crispi Sale
Nov. 25, 1907

DI ALCUNE RIFORME

DEI

CODICI PENALI ITALIANI

A PROPOSITO DI UNA CIRCOLARE

DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

PER

L'AVV. SANTE MARTINELLI

Consigliere a la Corte di appello di Napoli.

NAPOLI

PRESSO VINCENZO PRIGGIOBBA

39, Vico de' Maiorani

1863

REC. No. S 8 7 1 '03

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
415804
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
R 1903

SOMMARIO

Circolare del Ministro Guardasigilli . . pag. 3
Al lettore. 5

RIFORME PEL CODICE PENALE

CAPO PRIMO : delle pene. 11
I. Di un eccesso e di un difetto attribuito al Codice italiano. ivi
II. Della pena di morte, e se sia tempo di abolirla . 12
III. Della pena della deportazione, rispetto a la camorra. 14
IV. E al brigantaggio 16
CAPO SECONDO : De' gradi delle pene 17
V. Della inesatta distinzione di gradi ch' è nel Codice italiano, e come emendarla ivi
VI. Del compenso tra la durata e l' intensità onde si annulla la differenza voluta tra due gradi di pena . 18
VII. Della utilità di comminare la pena per gradi e non per generi. 19
CAPO TERZO : dell' influenza della minor età sulla pena. 20
VIII. Dell' articolo 90 del Codice, e se la diminuzione di pena in esso sancita a causa della minor' età debba anche abbracciare la relegazione ivi
IX. Di un' emenda necessaria all' articolo 91, per coordinarlo alla distinzione stata fatta dalla Commissione napolitana tra la pena dell' omicidio proditorio e quella dell' omicidio premeditato. 21

X. Utilità di rinnovare il testo primitivo dell'articolo 95 circa l'ubbriachezza, accorciato dalla Commissione napolitana. ivi

CAPO QUARTO : Del Mandato 22

XI. Testo dell' articolo 99, e perchè abolito dalla Commissione napolitana. ivi

XII. In quali termini sia responsabile il mandante quando il mandatario desista volontariamente dall'esecuzione del reato ; e come rinnovare la disposizione dell' articolo 99 23

CAPO QUINTO : Della Complicità. 25

XIII. Utile distinzione fatta dal Codice italiano tra gli agenti principali e i complici ivi

XIV. Della complicità corrispettiva 28

CAPO SESTO : Dei reati contro la sicurezza interna dello Stato 29

XV. Di alcune ipotesi da soggiungere per gli arruolatori e componenti di bande armate, e per le spie . . ivi

XV (bis). Dei componenti le bande armate arrestati prima della intimazione e non sul luogo della riunione. 31

CAPO SETTIMO : Dei reati di falso ivi

XVI. Della falsità nelle fedi di credito o di deposito del Banco di Napoli . . . . , ... ivi

XVII. Dei sigilli o bolli contraffatti usati in passaporti o certificati falsi. 33

CAPO OTTAVO : Dei reati di bancarotta . . . 33

XVIII. Necessità che i reati di bancarotta sieno definiti dal Codice penale, non dal Codice di commercio . . ivi

CAPO NONO : Dei reati contro la pubblica sanità. 34

XIX. Del doloso avvelenamento di cose destinate alla consumazione pubblica ivi

CAPO DECIMO : Dei reati contro la pubblica tranquillità . . . . . a 35

XX. Dello scoppio di bombe, mortali, o simili, in

luoghi di pubbliche riunioni ivi
CAPO DECIMOPRIMO : Dell' omicidio volontario. . 36
XXI. Differenza tra l' omicidio volontario e la ferita o percossa che cagiona la morte ivi
XXII. Della ferita o percossa prodotta con la volontà di uccidere, mentre la morte dell' offeso avviene per causa preesistente o sopravvenuta 37
XXIII. Continuazione. 38
XXIV. Continuazione. 39
XXV. Inesattezza dell'ipotesi di omicidio per brutale malvagità — Non è necessario l' atto di riconoscimento legale perche si possa qualificare parricidio l' omicidio in persona della madre naturale — Se anche l' omicidio in persona di testimoni e de'periti debba punirsi con i lavori forzati a vita 40
CAPO DECIMOPRIMO (bis) : Delle ferite, percosse, o simili offese contro le persone. . . . 41
XXVI. Di due metodi, uno di classificazione e l' altro di enumerazione dei casi di ferite o percosse . . ivi
XXVII. Del sistema del Codice italiano e di quello delle abolite leggi napolitane 42
XXVIII. Critica del Codice italiano 44
XXIX. Continuazione 45
XXX. Continuazione 47
XXXI. Disegno di articoli sulle ferite da sostituire a quelli del codice italiano 49
CAPO DECIMOSECONDO : Del concorso all'altrui suicidio. 56
XXXII. Il suicida non è da punire. ivi
XXXIII. Ma contro chi coopera all' altrui suicidio interviene legittimamente la legge penale 57
CAPO DECIMOTERZO : Delle scuse.
XXXIV. Della inesatta intitolazione di questa sezione del Codice. 59

XXXV. Dei caratteri giuridici delle scuse 60
XXXVI. Continuazione. 62
XXXVII. Continuazione. ivi
XXXVIII. Continuazione. 63
XXXIX. Difetti del Codice italiano. 64
XL. Disegno di articoli sulle scuse da sostituire a quelli del Codice italiano 67

CAPO DECIMOQUARTO : Del duello. 71
XLI. Principali sistemi di penalità delle legislazioni straniere sul duello. ivi
XLII. Codici italiani precedenti all' attuale. 72
XLIII. Critica del sistema del Codice attuale. . . . ivi
XLIV. Continuazione. 73
XLV. Continuazione 74
XLVI. Disegno di articoli sul duello da sostituire a quelli del Codice. ivi

CAPO DECIMOQUINTO : Dell' Estorsione 78
XLVII. Necessità di determinare meglio per questo reato i gradi di pena ivi

CAPO DECIMOSESTO : Dei furti qualificati . . . 79
XLVIII. Della troppa latitudine di pena lasciata ai giudici. ivi
XLIX. Come determinare l' aumento dei gradi di pena in ragione delle qualifiche. 80
L. Di alcune qualifiche di tempo e di luogo non considerate dal Codice ivi

CAPO DECIMOSETTIMO : Della Camorra 81
LI. Carattere specifico della Camorra, e pene da applicare. ivi

CAPO DECIMOTTAVO : Delle circostanze attenuanti. 82
LII. Della propria natura e dell'uffizio delle circostanze attenuanti ivi
LIII. Osservazioni critiche sugli articoli 682 683 e 684 del Codice italiano, e come riordinarli. 84

RIFORME PER LE GIURISDIZIONI E LA PROCEDURA PENALE

CAPO DECIMONONO: Della giurisdizione correzionale. 91
LIV. Le giurisdizioni non debbono riordinarsi secondo i bisogni delle sole provincie meridionali d'Italia, non consentendo l'unità dello Stato un diverso ordinamento nelle provincie settentrionali. ivi
LV. Delle giurisdizioni correzionali secondo le abolite leggi napolitane ivi
LVI. Come riordinate dal Codice italiano e quali effetti ne sieno derivati 92
LVII. Qual sia il problema da sciogliere per riordinarle bene 93
LVIII. Disegno di un nuovo ordinamento in forma di tribunali mandamentali 95
LIX. Correttivi necessarî da adoperare quando si volesse tornare la giurisdizione correzionale ai giudici di mandamento 98
CAPO VENTUNESIMO: Del giudice istruttore . . 100
LX. Difetti della presente organizzazione dell'uffizio dell'istruttore, e come ovviarli. ivi
LXI. Continuazione 102
LXII. Continuazione ivi
CAPO VENTUNESIMO: Della Sezione di accusa . . 103
LXIII. Difetti della presente organizzazione della Sezione di accusa, e come ovviarli ivi
LXIV. Continuazione 106
CAPO VENTIDUESIMO: Della dichiarazione di nullità degli atti istruttorî 107
LXV. Poteri che sono da conferire a questo uopo alla Camera del Consiglio, se sarà adottata, e alla Sezione di accusa ivi
CAPO VENTITREESIMO: Delle perizie 108
LXVI. Dell'esperimento di fatto ivi

CAPO VENTIQUATTRESIMO : Della rivoca del Mandato di cattura, e della libertà provvisoria. 109
LXVII. Modifica necessaria all'art. 185 della Procedura . ivi
CAPO VENTICINQUESIMO : Della cancellazione della rubrica 111
LXVIII. Differenza tra le formule terminative delle sentenze penali secondo le abolite leggi napolitane e secondo il Codice italiano ; e conseguenze che ne derivano rispetto alle rubriche a carico degl' imputati nei registri penali ivi
LXIX. Come si potrebbe ovviarne gl' inconvenienti . 113
LXX. Obbiezione 114
LXXI. Risposta ivi
CAPO VENTISEESIMO : Delle Corti di assisie e delle quistioni da proporre ai giurati . . . 115
LXXII. Necessità di aumentare le note dei giurati secondo i bisogni delle assisie ivi
LXXIII. Delle quistioni sussidiarie per minoranti di pena diverse dalle scuse 117
LXXIV. Delle quistioni intorno alle cagioni escludenti la colpabilità 122
AVVERTENZA E CONCHIUSIONE 125

CIRCOLARE

DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti. — VI. Divisione — Numero 10908.

Torino, 12 febbraio 1863
(spedita a Napoli il 7 marzo)

Ogni italiano deve vivamente desiderare che la unità della nazione sia raffermata dall' uniformità della legislazione ; la qual cosa, a dir vero , non è più un desiderio in riguardo alle leggi penali ed a quelle ordinatrici dei magistrati e del procedimento penale , dappoichè , eccettuata quasi la sola Toscana , esse sono le stesse in tutte le altre provincie. Secondo che è pur da desiderare che nell' estendersi dette leggi alla Toscana , s' investighi se potessero ricevere altri miglioramenti , dettati dai progressi della scienza e dalla pratica fin'ora avuta. Ed in ispezialità è mestieri indagare, se in talune parti sia da modificare la dichiarazione

de' fatti annoverati tra' reati, o la corrispondente penalità; se la competenza possa meglio ripartirsi ed ordinarsi tra le diverse giurisdizioni; e se il procedimento possa rendersi più spedito e semplice senza danno della verità, di cui dev' essere mallevadore. Egli è perciò che lo scrivente si volge alle SS. VV. che alla piena cognizione del giure penale accoppiano quella dei dati della esperienza; perchè si compiacciano di trasmettergli al più presto i risultamenti delle loro investigazioni sul proposito. E gli giova sperare che, mercè tale cooperazione, la legislazione penale, che in Italia ebbe i suoi primi riformatori, ora possa attingere quello stato di perfezione ch' è richiesto dalla civiltà de' tempi.

Il Ministro
PISANELLI

Al sig. Sante Martinelli
Consigliere della Corte di appello di Napoli

AL LETTORE

L' Italia saprà grado al Governo del Re e al Parlamento, se vorranno intendere efficacemente all' opera, non che utile, necessaria, di riformare la legislazione penale, di quel modo ch' è detto nella circolare del ministro guardasigilli. Ed è tempo. L' unità della nazione non comporta che la legislazione penale, la quale ritrae una parte rilevantissima del suo diritto pubblico, si mostri più lungamente difforme in alcuna provincia dello Stato; ed è dovere, estendendo a la Toscana i codici imperanti nel resto della monarchia, di emendarli e migliorarli secondo il lume dell' esperienza che fin' ora si è fatta, rinfrescando, ove d' uopo, a vantaggio comune, le parti buone e vive di parecchi antichi istituti. Conviene persuadersi: niuna legge riuscirà mai adequata al bisogno, se, nella sua sfera, non esprime, qual' è realmente, la vita del popolo italiano; il che importa che si dee anche tener di conto il passato, e guardarlo senza preoccupazione, non rigettando alla cieca, in odio del male, il bene che pure ha fatto e che vive tuttavia nelle abitudini delle popolazioni, se

vogliamo gettare sul sodo le fondamenta dell' avvenire.

I Codici subalpini del 1859, ritocchi a Napoli nel 1861, a uso delle provincie meridionali, che sono presentemente in vigore, salvo che in Toscana, in tutta Italia; voglionsi senza dubbio tenere dei migliori di Europa e, al paragone, entrano forse innanzi a ogni altro. Il merito e la gloria di averli compilati spetta al Piemonte, se si guardi il luogo il tempo e il Governo da cui furono pubblicati; e spetta all' Italia, se si faccia anche ragione dei giureconsulti delle altre provincie che parteciparono alla compilazione, e delle dottrine adoperate; le quali già si trovavano maturate dal lavoro di cinquant' anni di tutta la giurisprudenza italiana, e illustrate da' più chiari ingegni della penisola, segnatamente in ordine al *tentativo*, all'*eccesso del fine* e alla *complicità*. Ond' è che traverso l' origine apparentemente locale di questi codici si sente e traluce il senno, la coltura, l' esperienza più ampia della nazione. La quale così ha trovato bello e preparato, e ha potuto felicemente adottare, al primo costituirsi in un regno, uno dei rami più importanti della legislazione che meglio tutela e rassoda l' unità dello Stato.

Ma la italianità della legge non esclude che,

tra' molti pregi, vi sieno errori e lacune e difetti; tanto più avvertiti ora, quanto maggiore è stato l' esperimento, e nuova la condizione d'Italia, nuovo il bisogno di un codice accomodato e comune all' intera nazione, il quale, non ritraendo da una provincia più che da un' altra, ma dal consorzio di tutte, si possa più giustamente intitolare da lei, e riesca a rimuovere gli ostacoli e a riparare gl'inconvenienti che incagliano o sviano o rallentano il corso della giustizia.

Ecco ciò che preme adesso; non di ornare, ma di compiere la fabbrica e darle l' ultima mano; non di tentare perfezionamenti ideali e accademici, ma di soddisfare bisogni positivi e urgenti; onde il molto che pure s' è fatto non torni, in pratica, sfruttato per il poco che manca. E a questo intendimento è bene di raccogliere il più che si possa di studî, a fine di richiamarvi l'attenzione del Governo e del Parlamento.

È già un gran passo che si abbia nei codici del 59 un testo compiuto di legge, cui cresce autorità una prova oramai presso che quadrienne; e sul quale sarà, quindi, agevole di condurre i lavori e innestarvi le riforme che meglio si stimeranno opportune. In verità, sarebbe anche questa un' occasione propizia di badare un po' a riscrivere

più correttamente gli articoli, che non si lasci desiderare in un codice italiano quella proprietà e chiarezza di stile notabilissime nell' abolito codice napolitano del 1819, e la elegante semplicità di locuzione che splende nel codice toscano del 1853. In ogni caso, ciò che rileva, sopratutto, è di profittare dell'esempio salutare che il Parlamento ha dato ultimamente nella discussione de'bilanci, voglio dire, di affidare a la sua commissione i disegni che saranno presentati dal Ministero, autorizzandola a ricevere e ad esaminare gli emendamenti, per non avere a discutere nelle pubbliche tornate se non que' soli capi intorno a cui ministero e commissione non sieno potuti venire in accordo. In somma, se riesce di frenare le parole in grazia dell'opera, ei si potrà cavarne la conclusione; chè non è dato di venire altrimenti a capo di un lavoro di lunga lena.

Quanto al pò di osservazioni ch' io quì presento al lettore, messe insieme ne' ritagli di tempo che lascia ai consiglieri di appello l' interminabile fatica di questa Sezione di accusa della Corte di Napoli, non dirò altro se non che sarei pago di avergli fornita l' occasione di meditare sopra di un argomento, ch'è una delle pietre angolari di questo sì grande e meraviglioso edifizio della patria italiana.

Napoli, marzo 1863.

RIFORME

PEL

CODICE PENALE

CAPO PRIMO

DELLE PENE

I. Il sistema delle pene del codice imperante tiene il mezzo tra il rigore relativo dell'abolito codice napolitano del diciannove e la mitezza del toscano del cinquantatre, ed è, come a dire, l'equazione degli altri due; di forma che, in generale, risponde, per ciò stesso, al bisogno di un codice comune a tutta Italia. Nondimeno, alcune condizioni particolari delle provincie toscane e delle napolitane, hanno già in esso rilevato, per opposte vie, un'eccesso e un difetto notabilissimi; un'eccesso a Firenze e un difetto a Napoli, dei quali si è preoccupata la pubblica opinione. La gentile Toscana, non usa da molti anni a veder scritta nelle sue leggi e molto meno applicata la pena di morte, che di mal'animo la vide introdotta nel codice del cinquantatre, quasi frutto della dominazio-

ne straniera, e l'abolì non appena cacciati i Lorenesi, male anche saprebbe riceverla adesso dal codice italiano. D'altra parte, in Napoli, la mala signoria dei Borboni ha lasciato troppo lungamente attecchirvi un reato *sui generis*, *la camorra*, cui non basta a svellere alcuna delle pene ricevute. Ecco i due primi problemi, posti veramente dalle reali condizioni d'Italia, che i nostri statisti incontrano al primo passo e debbono necessariamente risolvere.

II. In una memorabile tornata del Parlamento, quell'onesta e ardita figura del Ricasoli, lasciando il potere, annunziò come nel suo ministero si fosse, appunto a cagione della Toscana, discusso tra' ministri se convenisse abolire la pena di morte. Le opposte opinioni andarono divise tra ministri toscani e non toscani, gli uni propendendo, gli altri no, ad abolirla. Ma non fu preso alcun partito. Le voci di abolizione si sono rincalzate adesso che l'onorevole Pisanelli è salito a reggere il ministero di grazia e giustizia; però che avendo egli pubblicata alcuni anni sono una erudita e faconda lezione contro la pena di morte, sia paruto a molti che ben gli si addica ora di inaugurarne, lui ministro, l'abolizione. Non so, invero, qual sia l'opinione del ministro; ma dubito forte che si possa, nelle presenti condizioni d'Italia e della legislazione, parlare seriamente di ciò. Chi oggi si adopera a dire e a scrivere contro la pena di morte, dice e scrive una cosa chiara buona santa giustissima, alla quale la società moderna s'è incamminata, e verso la quale ha dato forse di gran passi; ma non si accorge che la chiave del problema non sta in mano del legislato-

re, sibbene dei giurati, cioè dire, della società stessa, di cui quelli sono l'espressione verace e sincera. Mi spiego. La legge umana, a considerarla sul sodo, non crea il diritto, ma lo descrive, quando si è rivelato nel costume e nella vita di un popolo; onde una legge così universale e antica, come quella sopra la pena di morte, non può essersi campata in aria, ma deve avere avuta la sua ragione e profonde radici in seno della società. A volerla abolire, conviene, dunque, star sicuri che le condizioni sociali sieno mutate e ch' essa non sia più necessaria. Il problema, rimpetto al legislatore, a cui domandate l' abolizione di questa pena, non è e non può essere che storico. Or la chiave per risolverlo è, a mio avviso, nell' istituzione dei giurati, così come adesso è organizzata nel codice italiano, mercè il sistema delle circostanze attenuanti. Non v'è reato punito di morte dalla legge, che i giurati non possano lasciar punire con pena minore, dichiarando il concorso delle circostanze attenuanti, di cui sono giudici sovrani. Quando, dunque, i costumi saranno tanto raggentiliti, e l' educazione del popolo italiano mutata tanto in bene, che la pena di morte ripugni alla coscienza popolare, non temete che le Assisie saranno mai per pronunziarla. Ed essa resterà scritta nel Codice, e gioverà che vi dimori per alcun tempo, come una lontana minaccia, tanto più temuta ed efficace quanto meno applicata. Quel giorno che tutto ciò si sarà avverato; quel giorno che un ministro del Re potrà presentare al Parlamento una copiosa statistica di giudizi simiglianti; l' abolizione della pena di morte, già avvenuta di fatto, sarà proclamata di dritto. Prima no; chè l' innovazione sarebbe avven-

tata e recherebbe, nelle presenti condizioni, molto più danno, che non saria da temere, se la pena capitale non fosse stata mai scritta. Non accade dire che il sistema de' giurati scioglie anche interamente la difficoltà per la Toscana: se in quelle provincie la pena di morte esce di misura, i giurati toscani non si rimarrano di adoperare, al bisogno, il correttivo delle circostanze attenuanti.

III. La *camorra* è il regalo che Napoli ha fatto all'Italia, dicono alcuni, con amara e ingiusta ironia. Io dico, invece, che uno de' grandi benefizj che Napoli riceverà dall' unità d' Italia sarà appunto questo, di vedere estirpata la camorra; tanto, che converrà forse deliberare se della camorra debba occuparsene il codice penale, o una legge speciale e transitoria. A ogni modo, una legge bisogna pure che ci sia, e presto. Della natura e de' caratteri specifici di questo reato, toccherò un motto più opportunamente testè, discorrendo dei reati particolari. Quì basti avvertire com' esso stende i suoi tristi e folti rami nelle città, in Napoli, sopra ogni altra; ma tiene le sue più profonde radici nelle prigioni e ne' bagni. Un recente scritto del signor Marco Monnier, un francese schietto amico d' Italia, che dimora in Napoli da alcuni anni, ha divulgate parecchie notizie circa la camorra e i camorristi più rinomati, attinte dagli archivj della questura di Napoli. Altre più sicure particolarità saranno probabilmente fornite dalla commissione esaminatrice dei processi stati compilati da due egregi uomini e animosi magistrati, Carlo Aveta e Nicola Amore, i quali, durante lo stato d' assedio, auspice il

Generale La Marmora, osarono affrontare i primi pericoli e colpire i capi della setta. A sbarbicarla addirittura, due rimedi principali occorrono, il più subitamente che si possa, cioè dire, che una legge contempli e definisca questo reato, e che lo punisca con la deportazione. Non c'è via di mezzo. La camorra ha una qualità particolare, di avere certa sua tradizione settaria che ha sede propria nel le carceri e nei bagni, ove ripullola sempre. Onde è chiaro, non solo per questa che per molte altre ragioni, che sarà gran ventura se si potrà un giorno riordinare le carceri del napolitano a sistema cellulare. Ma è opera lunga e dispendiosa, che richiede studio e tempo non breve. Non dico già che non s' abbia a porvi subito la mano; anzi è necessario ed è dovere del Governo di farlo nel minor tempo possibile; ma nè dobbiamo dissimularci le difficoltà intrinseche dell' opera, nè questa basterebbe al bisogno. Il sistema cellulare darebbe appunto il vantaggio grandissimo di rompere le fila della setta in uno dei luoghi più prossimi alle città, dove principalmente s' intessono, e d' impedirne le relazioni esterne. Ma il sistema cellulare non può estendersi ai bagni e ad altri simiglianti luoghi di pena, nè è possibile di troncare affatto ogni sorta di relazioni tra questa specie di condannati e le loro famiglie e aderenti. In ogni caso, un disegno sì vasto non può recarsi in atto e compiere nel giro di pochi anni; mentre quì il pericolo è nella mora, e non è lecito indugiare. La deportazione, in America, per esempio, o in altra lontana contrada, adempie, in vece, interamente allo scopo. Pena perpetua ch'essa vuol'essere,

metterà fuori delle società una classe omicida e ladra di persone che non è possibile, o assai difficile, di emendare. Ciò, nel resto, non toglie che il deportato, il quale per un cotal numero di anni abbia dato prove non dubbie di essersi corretto, possa sperare la grazia del Principe, e rivedere la sua terra natale.

IV. Dico anzi di più. Dubito che le pene del codice attuale rispondano interamente a quell' altra dolorosa calamità ch' è il brigantaggio. Nei casi in cui la legge non punisce di morte il brigante, basteranno le altre pene a guarire questa piaga, o tu vogli considerare le origini e la forma del brigantaggio, o il numero dei briganti? E tra per l' una ragione e l' altra, non sarebbe pena più efficace e sicura la deportazione? Poniamo che si mettano in istato di guerra le provincie infeste da questo flagello; fino che non ricaschi in fondo la peggior feccia della società venuta a galla in occasione di avvenimenti politici, e fomentata dai nostri nemici, ei vi vorrà un gran pezzo; e di briganti ce ne sarà anche troppi, eziandio dopo molte e molte catture, i quali non sarà possibile nè prudente di contenere nelle carceri e ne' luoghi soliti di pena. Ci si pensi: la deportazione potrebbe troncare alla prima molte difficoltà, massime se congiunta a un sistema di lavori forzati, mantenuto con severa disciplina. Le obbiezioni che contro di essa si sono sollevate in Francia, ove dal codice penale è applicata ai reati politici, presso di noi non hanno valore; perchè il *camorrista* e il *brigante* escono dall' ordinaria sfera de' malfattori,

gli uni corrompendo e demoralizzando la società col coperto lavorio della setta; gli altri rubando ed uccidendo in nome della politica e della religione, in nome del Borbone e del cardinale Antonelli, ai quali la giusta ira di Dio non poteva certo concedere soldati e sacerdoti più degni.

CAPO SECONDO

DEI GRADI DELLE PENE

V. La gradazione delle pene non è esatta, e diviene in pratica una divisione inutile, quando pure non crei inconvenienti maggiori, se l'un grado non sia distinto e separato dall'altro; di guisa che il *minimum* del superiore sovrasti al *maximum* dell' inferiore, senza che il primo termine dell'uno si confonda con l' ultimo dell' altro. Quando, in fatti, la legge comanda in generale la diminuzione o l' aumento di un grado, niuno potrà dire se il passaggio abbia avuto luogo, una volta che il minimo di quello da cui si deve discendere si confonda col massimo dell' altro in cui si scende, o viceversa. Il che, d' altronde, ripugna al fine stesso della gradazione della pena, ch' è di proporzionare questa ai gradi correlativi di colpa. Il grado è termine di quantità che s' ha a distinguere dai suoi termini correlativi. Una quantità composta di più parti, delle quali l' estremo di una si confonda con l' inizio dell' altra, è quantità continua e non graduata. E a che gioverebbe? Se una data quantità di colpa trova il suo corrispettivo di penalità nell' estremo di un grado, perchè ripeterlo in un' altro? Per esempio, quindici

anni di lavori forzati rappresentano il minimo del secondo grado e il massimo del primo ; sette anni di reclusione segnano gli opposti termini del secondo e terzo grado di essa pena ; e così via via di tutte le pene criminali correzionali e di polizia. È, senza dubbio, un difetto del nostro codice, facile a emendare. Il secondo grado dei lavori forzati può ben cominciare dal decimosesto anno, come l'ultimo grado di reclusione dall'ottavo, e così mano mano per le altre pene.

VI. Come i diversi gradi , così i diversi generi di pena arguiscono una graduata quantità e talora una diversa specie di colpa. I gradi differiscono per la durata; i generi per la qualità della pena. Or quando la legge, esauriti tutti i gradi di un genere di pena e stimandoli insufficienti , passa a un genere di pena superiore, bisogna che il primo grado di questo genere superiore non cominci dall'avere minor durata dell'ultimo grado del genere inferiore: chè, altrimenti, la differenza di maggiore intensità rimanendo compensata dalla differenza di minor durata, il trapasso diventa efimero. Il massimo della pena del carcere, dalla quale si ascende alla reclusione , è di cinque anni , ed il minimo della reclusione , di tre. Or perchè non sarà egli abbastanza punito con cinque anni di carcere un reato cui l'aumento di pena non riesce che a tre anni di reclusione ? La diversa qualità non è compensata dalla minor durata ? Proporrei , dunque, che la reclusione e la relegazione comincino da cinque anni, in corrispondenza del massimo della pena del carcere, e che la reclusione sia divisa in due soli gradi,

il primo da cinque a sette anni, il secondo da otto a dieci. L' esempio del Codice francese non può giustificare un' errore evidente, e non è ragione che s'abbia a ripetere in Italia.

VII. Ma un più grave inconveniente deriva nella pratica dal modo di passaggio prescritto nell'articolo 66, e dalla indeterminata indicazione dei generi di pena, che il codice statuisce pel maggior numero di reati, senza specificarne i gradi. Il che mentre lascia troppo arbitrio ai magistrati, dà luogo a mostruose disuguaglianze. Tutte le volte che la legge dà facoltà al magistrato di spaziare incondizionatamente in un genere di pena, state certi che, tranne rarissimi casi, sarà sempre applicato il *minimum*. Ma il peggio è di vedere una medesima specie di reati punita oggi con tre anni di relegazione e domani con venti, senza che il magistrato abbia a render conto di tanta disparità. Anzi, (ciò che mi accadrà di rilevare anche meglio a proposito dei furti), un reato qualificato può riuscire punito con minor pena del semplice. Non diverso sconcio avviene nell'ipotesi del tentativo. Quanto voi pel reato consumato ponete a disposizione del magistrato tutta la latitudine della pena, qual norma seguirà egli e a quale stregua ne misurerà la discesa pel tentativo? Figurerà forse ad arbitrio le circostanze possibili a verificarsi se quel reato si fosse per davvero consumato, e quindi fisserà ipoteticamente la quantità di pena con cui lo avrebbe punito in tal caso, per misurare poi da quel punto fin dove diminuirla per applicarla al tentativo? A cansare tutto ciò, è, dunque, necessario che la pena assegnata in ciascuna ipotesi di

legge sia circoscritta tra gradi determinati. Così, quando la legge comanda l'aumento o la diminuzione di pena, il punto di partenza sarà sempre il maggiore o il minore dei gradi stati comminati. In questo senso anderebbe riformato l'articolo 66, esprimendo una regola chiara e semplice.

CAPO TERZO

DELL' INFLUENZA DELLA MINOR ETA' E DELL'UBBRIACHEZZA SULLA PENA

VIII. Ai minori di diciott'anni e maggiori di quattordici, l'articolo 90 del codice italiano accorda diminuzione di tutte le pene criminali. Commuta la morte in quindici e i lavori a vita in dieci anni di reclusione; i lavori a tempo anche nella reclusione non più che per sette anni; la reclusione nel carcere; e diminuisce ogni altra maniera di pena o criminale o correzionale o di polizia, sempre di due gradi. Or che non si adopera la stessa misura rispetto alla relegazione? Una volta ammesso il trapasso da una pena criminale a una pena inferiore, non v'è ragione di adoperarlo per la reclusione e non per la relegazione. Nè gioverebbe osservare di essere questa una pena più mite, la quale costituisce un genere speciale e a parte; però che certamente sia sempre una pena criminale, molto più aspra del carcere, la quale nella scala delle pene occupa un posto intermedio appnnto tra la reclusione e il carcere. Se, dunque, è permesso il salto dalla reclusione al carcere, molto più dovrebbe potersi discendere dalla relegazione a questo. Se non che,

sarebbe a fare una distinzione, per non uscire dal parallello fatto fra questa pena e quella della reclusione, il cui *maximum* è di anni 10, mentre quella della relegazione è di 20; stabilire, cioè, il passaggio alla pena del carcere, pei reati punibili sino a 10 anni di relegazione; e per gli altri puniti da 11 a 20 anni accordare sempre una diminuzione di tre gradi.

IX. L'articolo 91 accorda la diminnzione di un solo grado al reo maggiore degli anni diciotto e minore dei ventuno, salvo alcuni casi, tra cui è noverato *l'omicidio proditorio*. Il codice del 1859 riteneva la prodizione come qualifica di assassinio, e quindi punibile di morte. La commissione napolitana, che modificò il codice per le provincie meridionali, ritenne, invece, la prodizione meritevole di morte quando costituisse premeditazione, e dei lavori forzati a vita quando rimanesse semplice prodizione: art. 531 e 534. Il secondo caso dell'articolo 91 vuolsi, dunque, emendare in questo senso, eccettuando, secondo la cennata distinzione, non già *l'omicidio proditorio*, *ma l'omicidio premeditato*, *ovvero l'omicidio con prodizione costituente premeditazione*.

X. In fatto di reati commessi in istato di ubbriachezza, è dottrina, di presente universalmente ricevuta, che si debba accordare una diminuzione di pena sol quando l'ubbriachezza sia piena e contratta senza deliberato proposito da colui che non è solito di ubbriacarsi. Una disposizione siffatta era testualmente scritta nel secondo capoverso dell'articolo 95 del co-

dice subalpino. La Commissione napolitana ne ha cambiata la dizione, mutandola in una formula più generale, la quale, per verità, non ne muta il senso; però che abbracci, seconde le regole dell' imputabilità, così l' ubbriachezza, come ogni altra cagione che scemi la responsabilità penale. Ma, in pratica, la giurisprudenza, almeno in queste provincie napolitane, si è sviata a non distinguere, secondo la mente della legge, se l' ubbriachezza sia piena e contratta senza deliberato proposito da colui che non sia uso di ubbriacarsi; onde accade che i giurati, ammettendola in digrosso, sono corrivi a far diminuire le pene più che non consenta la giustizia, e a scapito del fine della legge. Voglio aver notato l' inconveniente, chi sa si stimi opportuno di rinnovare in questa parte il testo primitivo dell' articolo 95.

CAPO QUARTO

DEL MANDATO

XI. Il codice del 1859 aveva l' articolo 99, così concepito: *Il mandante è punito come reo di reato mancato e tentato, secondo le disposizioni di cui nei due precedenti articoli, quando l'esecuzione del mandato sia stata sospesa o non abbia prodotto il suo effetto, sia pel pentimento del mandatario, sia per qualunque altra causa indipendente dalla volontà del mandante. Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio di esecuzione, il mandante sarà tuttavia punito come reo di reato tentato.* La Commissione napolitana l'abolì, per questa ra-

gione: « A rispetto del conato la Commissione crede « doversi conservare, non senza un ravvicinamento al- « la teorica del Codice, l'instituto già tra noi radi- « cato di sottrarre il più che si possa al rigore della « punizione i tentativi dei delitti. E d'altra parte « egli era mestieri respingere la disposizione del Co- « dice contenuta nell'articolo 99, che vuol punito il « mandante di un reato anche quando il mandatario « desistesse dalla esecuzione del medesimo; imperoc- « chè la coscienza giuridica in queste provincie napo- « litane non potrebbe rinunziare al principio che il « mandato si risolve in puro proponimento criminoso « o al massimo, in un'atto preparatorio, quando l'e- « secuzione del reato vien manco per volontario de- « sistere di colui che aveva assunto l'incarico di tra- « durlo in atto. Che se poi nell'articolo 99 del Co- « dice si tiene anche punibile il mandante, quando il « mandatario desista dalla esecuzione per cagione in- « dipendente dalla sua volontà, l'abolizione di questo « articolo non inchiude l'impunità del mandante per « tal caso, perchè essendo punibile il mandatario co- « me autore di conato criminoso, le regole generali « dalla correità e della complicità bastano a produrre « la punibilità del mandante ».

XII. Ma è egli vero che quando il mandatario desista volontariamente dall'esecuzione del reato, il fatto del mandato dato e accettato, sia da considerare, rispetto al mandante, siccome un puro atto preparatorio, che non è da punire? Pare a me che bisogna distinguere se il mandatario desista volontariamente prima o dopo di aver cominciati gli atti di esecuzione; e che

se è lecito di lasciare impunito il mandante nel primo caso, non è giusto di lasciarlo impunito nel secondo. Il malefizio per mandato nasce dal concorso di due volontà criminose, l' una determinante, l' altra determinata, le quali si unificano nello scopo, e di cui la prima è la principale ed efficace causa motrice ; di forma che l' azione del mandante , dato il mandato , dee tenersi compiuta , se l' esecuzione del reato non dipende che interamente dalla volontà del mandatario. Or se è principio di dritto, inchiuso nella teoria del tentativo, che la volontà di delinquere manifestata in atti di esecuzione, non sia punibile quando l' autore vi desista da sè e non per circostanze fortuite e indipendenti dalla sua volontà ; non vedo perchè il mandante non abbia ad essere punito quando la sua azione sia già compiuta e manifestata in atti di esecuzione , il cui effetto non sia sospeso da lui , ma dalla sola volontà del mandatario. La teoria del tentativo si adagia sopra una ragione morale , il pentimento , cui la legge deve aver riguardo, nell' interesse sociale e politico, per agevolarlo con la promessa dell' impunità. Qual merito in ciò può avere il mandante, la cui mala volontà , pervenuta ad atti di esecuzione , manchi di effetto per volontà d' altrui, che vuol dire, per circostanza fortuita e indipendente dalla sua ? Perchè la società dovrebbe lasciarlo impunito ed a qual prò , se egli , persistendo nel mandato, non che pentirsi,ei continua ad influire sulla esecuzione del reato? Ciò che basta a non togliere la responsabilita penale, giusta la teoria ricevuta del tentativo. Che il mandato non debba poter costituire più che un semplice atto preparatorio , e come tale impunibile , quando

per parte del mandatario non siasi devenuto ad alcun'atto di esecuzione, si ammetta pure, come quello che in questo caso mancherebbe di una espressione estrinseca e di quella prova sicura che non lascia alcun dubbio sull' accordo delle due volontà, e sulla efficacia della persuasione ingenerata dal mandante nel mandatario. Ma quando questa prova esiste già, per gli atti di esecuzione, e con essa la volontà pertinace e costante di delinquere, alla coscienza giuridica ripugna di considerare il mandato come un puro proponimento criminoso, e di vederne impunito il mandante. L'articolo 99, secondo queste idee, anderebbe, dunque, formulato così:

Il mandante è anche punito come reo di reato mancato o tentato, secondo le disposizioni dei due precedenti articoli, quando il mandatario abbia manifestata la sua volontà con atti di esecuzione, e questa manchi o resti sospesa pel pentimento di esso mandatario.

CAPO QUINTO

DELLA COMPLICITA'

XIII. Il Codice del 1859, nella teoria generale dei reati, ha usufruita dall' antico *progetto del codice penale italico* una distinzione, sconosciuta agli altri codici sì italiani che stranieri, salvo che all'estense, la quale, poco intesa fin' ora, segna nondimeno un notabile progresso della nostra legislazione. Gli altri codici distinguono nel reato due soli operatori, *l'autore principale* e il *complice*, l' uno esecutore di-

retto e immediato, l' altro che vi partecipa persuadendo, aiutando, facilitando. Questa distrinzione, a ben considerare, non basta. Evidentemente, l' azione propria dell' *autore principale* deve avere un carattere distinto ed essere qualcosa più di quella del *complice*. Or, colui che persuade o sforza o induce in modo un' altro a delinquere, che, se non fosse da lui, il reato non si commetterebbe, ed è come la mente del braccio perpetratore, non opera veramente da complice, perchè non si limita ad aiutare o a facilitare, ma entra e partecipa direttamente nell' azione propria dell' *autore principale*. La quale, in tal caso, rimane divisa tra due persone ed è fatta da entrambe, senza che l' una vi concorra meno principalmente dell'altra. Quando, dunque, ciò avvenga, bene a ragione il nuovo Codice italiano chiama *agenti principali* le persone cooperanti direttamente a l' atto che costituisce il reato, e *complici* quelle che ne aiutino o facilitino l' esecuzione. Così il campo del *complice* risulta meglio determinato ed ha confini suoi proprj che non è dato di confondere col campo dell' *autore principale*, sia che l' azione propria di costui si mantenga tutta unita e concentrata in una sola persona, sia che spartuita in molte. Il difetto del sistema opposto, e il pregio del Codice, è appunto questo, che l' uno rigetta nel campo della *complicità*, mentre l' altro ritiene in quello dell' *autore principale*, la parte morale dell' azione propria di costui, ancora che divisa dalla materiale; ch' è ciò di cui non si accorgono coloro che vanno censurando la nuova distinzione. Vuolsi tuttavia dar merito alla Commissione napolitana di averla anche meglio perfezionata, disegnando più pre-

cisamente, in un punto in cui il Codice del 59 lasciava troppo rasentare e quasi confondere, l' azione propria degli *agenti principali* con quella de' *complici*, come risulta dal confronto delle due edizioni (1).

(1) Codice del 1859.

« Articolo 102. Sono agenti principali 1. Coloro che avranno « dato mandato per commettere un reato: 2. Coloro i quali con « promesse, con minaccie con abuso di potere o di autorità, o « con artifizj colpevoli, avranno indotto taluno a commetterlo: « 3. Coloro che concorreranno immediatamente con l' opera loro « alla esecuzione del reato, o che nell' atto stesso in cui si ese- « guisce presteranno aiuto efficace a consumarlo.

« Articolo 103. Sono complici: 1. Coloro che istigheranno o « daranno le istruzioni o le direzioni per commettere un reato: « 2. Coloro che avranno procurate le armi, gli strumenti, o qua- « lunque altro mezzo che avrà servito all' esecuzione del reato, « sapendo l' uso che si destinava di farne: 3. Coloro che senza « l' immediato concorso all' esecuzione del reato, avranno scien- « temente aiutato od assistito l' autore o gli autori del reato nei « fatti che lo avranno preparato o facilitato, od in quei fatti che « lo avranno consumato.

Così modificati dalla Commissione napolitana per decreto del 17 febbraio 1861.

« Articolo 102. Sono agenti principali: 1. Coloro che avranno « dato mandato per commettere un reato: 2. Coloro i quali con « doni, promesse, minaccie, abuso di potere, o di autorità, o con « artifizj colpevoli, avranno indotto taluno a commetterlo: 3. « *Gli esecutori immediati dell' atto costitutivo del reato.*

« Articolo 103. Sono complici: 1. Coloro che istigheranno o « daranno le istruzioni o le direzioni per commettere un reato: « 2. Coloro che avranno procurato le armi gli strumenti o qua- « lunque altro mezzo che avrà servito all' esecuzione del reato,

XIV. Nondimeno rimane una lacuna alla quale aveva già provveduto la giurisprudenza napolitana, formulando la teorica della *complicità corrispettiva*, che bisogna adottare, per non lasciare privo di una speciale disposizione legislativa un caso il quale occorre assai di frequente nella pratica del foro. Fuori i casi di rissa, regolati dagli art. 564 e 565, quando consti che più individui concorsero ad un reato di sangue, e s' ignori chi ne sia stato l'autore principale, quale sarà la loro responsabilità e come saranno puniti, sopratutto quando il numero delle ferite sia inferiore a quello dei colpevoli? La giurisprudenza napolitana considerò che sarebbe stata ingiusta esorbitanza punir tutti come autori principali, e non tollerabile rilassatezza rimandarli, nel dubbio, impuniti. Un fatto, si disse, è certo, la sciente cooperazione o assistenza di tutti al malefizio. Nel dubbio, dunque, se sarebbe ingiusto di estendere ai complici la pena dell' autore principale, è benigno provvedimento accomunare questo a quelli. Questo principio dovrebbe dichiararsi in una disposizione da aggiungere all' articolo 104, la quale potrebbe formularsi così: *Fuori i casi di rissa degli articoli 564 e 565, quando più individui abbiano contribuito alla consumazione di un reato di sangue, e s' ignori chi fra essi sia stato l'autore della ferita, percossa od omicidio, saranno tutti considerati come complici corrispettivi, e puniti,*

« sapendo l' uso che si destinava di farne: 3. Coloro che, senza « *essere immediati esecutori del reato* avranno scientemente aiu- « tato, o assistito, l' autore o gli autori del reato, nei fatti che lo « avrannno preparato o facilitato o consumato ».

secondo i casi, con le norme dei due primi capi di questo articolo.

CAPO SESTO

DE' REATI CONTRO LA SICUREZZA INTERNA DELLO STATO

XV. L'esperienza ha mostrato che coloro i quali arruolano gente a disegno di formare le bande armate di cui è parola nell'art. 162, e quelli che vi si ascrivono, non sempre, prima che la banda non sia finita di costituire, ponno essere colpiti colle pene dei cospiratori, o colle norme del tentativo. Tuttavia questo è un reato che bisogna punire fino dal suo primo spuntare, ed avere regole certe e pene corrispondenti, per non lasciare alcuna speranza d'impunità a coloro che se ne facciano colpevoli; tanto più che, colpendoli in questo punto, si crea un potente ostacolo a coloro che fossero proclivi a far parte delle bande. E l'interesse dello Stato a punirli nell'inizio della organizzazione è uguale a quello che ha di accordar loro la impunità, quando, dopo di essersi organizzati, si presentino all'intimazione dell'autorità. D'altra parte i tristi fatti che non cessano di desolare queste provincie, provano che queste bande non isfuggono altrimenti alle solerti ricerche della forza pubblica, che pel favore delle spie, le quali occorre oramai di punire con pene speciali, riuscendo assai malagevole di adoperare in questi casi le regole ordinarie della complicità. Onde proporrei, che fra' *reati contro la sicurezza interna dello Stato* si aggiungano i seguenti articoli.

a) *Ancorchè la banda non fosse formata, coloro*

che con mercede, promesse, o senza, arruolano gente a fine di comporla; saranno (salvo il caso dell'art. 160) puniti col secondo al terzo grado di relegazione.

Coloro che vi si arruolano, col quinto al sesto grado di carcere.

Questi ultimi saranno esenti da pena, se, prima che contro di essi si apra un procedimento penale, avranno rivelato il fatto all' autorità.

b) *Le spie delle dette bande sono punite col primo al 2. grado di reclusione.*

Sono considerati spie: 1. coloro che non ignorando la qualità de' ribelli, avvisano o fanno avvisare i componenti delle bande o taluni di essi, dei movimenti della forza pubblica. 2. Coloro che additano o fanno loro additare il cammino. 3. Coloro che fanno dare o danno loro contezza di qualsiasi fatto che possa giovare alla loro associazione, o allo scopo cui mirano 4. Coloro che scientemente additano o fanno additare alle forza pubblica un falso cammino perchè non si scontri con la banda, o che daranno o faranno dare all' autorità false notizie per eluderne la vigilanza (1).

(1) Per non parlare due volte di queste novelle ipotesi che si propongono, dirò fin d' ora che sarebbe opportuno di ripeterle anche sotto il capo dell' *associazione dei malfattori* (articoli 426 e seguenti) proporzionandone la penalità a quella dell' art. 429.

A questo proposito vuolsi notare, che queste associazioni di malfattori sarebbero meno frequenti se si colpissero i birbi che somministrano i viveri. Ipotesi che non manca per le bande politiche, ma che non si legge nell' art. 429. E poichè difficilmente potrebbero colpirsi con le regole generali della complicità, è mestieri prevederne il caso, nel detto art. 429.

XV. Pei componenti di queste bande politiche, tranne che pei capi, il Codice prevede tre casi: 1.° Se sieno arrestati nel luogo della riunione (art. 164, pena di relegazione o di lavori forzati): 2.° Se continuano a farne parte, dopo la intimazione fatta dall' autorità (art. 166, alinea, la stessa pena, ed in taluni casi anche il carcere): 3.° Di coloro che ne danno parte all' autorità, o contribuiscono allo scioglimento della riunione, e di coloro che si presentino dopo la intimazione (articoli 165 e 166, esenti da pena). Ma non si prevede il caso in cui fossero arrestati prima della intimazione, e non sul luogo della riunione. Questa lacuna può mandare impuniti non pochi componenti di una banda politica — È, quindi mestieri di formularne la ipotesi, il cui bisogno nella pratica diviene ogni dì più necessario, come dimostra l' esperienza in queste provincie meridionali.

CAPO SETTIMO

DE' REATI DI FALSO

XVI. L' articolo 329, riguardando le *falsificazioni di cedole ed obbligazioni dello Stato ed altre carte di credito pubblico equivalenti moneta*, non abbraccia le *fedi di credito* del banco di Napoli, le quali, mentre sono indubitatamente *carte di credito pubblico equivalenti moneta*, sono trasferibili per girata, che è una dichiarazione privata scritta sopra quella specie di carta. L'importanza della gira, e la qualità della carta che si trasferisce per essa, richiede che la

falsità della gira sia equiparata alla falsicazione della *fede*, e che sia punita molto più rigorosamente che non è la semplice falsità in scrittura privata. Il perchè bisogna rinnovare nel codice italiano l' analoga disposizione dell' articolo 273 delle abolite leggi napolitane.

XVII. L' articolo 337 punisce della reclusione estensibile a sette anni chiunque abbia contraffatti, o usi scientemente i sigilli o bolli contraffatti di un' autorità qualunque. Gli articoli 353 e 363 puniscono di minor pena i falsificatori di passaporti e di certificati, e coloro che ne usino, sapendone la falsità. Ma se sul passaporto o sul certificato contraffatto vi si fosse anche fatto uso di sigillo o di bollo contraffatto, è evidente che non si possa applicare altra pena che quella dell' articolo 337. Nondimeno alcuni dotti ed eminenti magistrati inclinano a più benigna sentenza; pensando che il silenzio del legislatore nei due articoli 353 e 363 lasci supporre, che quando dei detti sigilli e bolli contraffatti si fosse fatto uso nei passaporti e nei certificati, pei quali è stabilita una pena minore, dovesse non tenersi conto della pena più grave assegnata in generale dall' ultimo comma dell' articolo 337. Non credo che il ragionamento sia esatto, ma mi par bene di notarlo, per richiamarvi l' attenzione dei legislatori, affinchè rimuovino la cagione dell'equivoco.

CAPO OTTAVO

DE' REATI DI BANCAROTTA

XVIII. Il Codice penale prescrive le pene pei reati di bancarotta semplice e di bancarotta dolosa, senza enumerare le condizioni e gli elementi varii che costituiscono questa maniera di reati, riferendosene alle leggi di commercio, da cui sono definiti. Questo sistema non sarebbe del tutto censurabile, ove la legislazione commerciale italiana fosse di già unificata. Ma poichè gli elementi che costituiscono le due specie di bancarotta non sono identici nelle leggi sul commercio ancora vigenti nelle diverse provincie, ne deriva che un mancamento in fatto di commercio reputato innocuo in una provincia è punito in un'altra, o nell'una reputato più grave e punito più severamente che non nell' altra. Sicchè l'impunità, o il grado di colpa, non dipende in taluni casi che dal luogo. A far cessare tanto sconcio, mi parrebbe miglior partito che, senza aspettare la unificazione del codice di commercio, vi si provveda adesso col Codice penale, ove è la sede propria, ed è più logico di definire i reati di bancarotta, facendo ragione delle presenti condizioni del commercio italiano, e delle particolari tradizioni dei diversi codici commerciali che sono in vigore. Non entro a formulare particolarmente le ipotesi e i caratteri delle bancarotte, sapendo che l' onorevole Miglietti, stato ministro guardasigilli, ha già preparato con l'aiuto di chiarissimi giureconsulti un pregevolissimo e importante disegno di Codice di commercio, in cui è discorsa egregiamente questa materia.

CAPO NONO

DE' REATI CONTRO LA PUBBLICA SANITÀ

XIX. Il nostro codice prevede due casi di reati contro la pubblica sanità; l' uno di colui che abbia somministrato a una determinata persona commestibili o altre sostanze atte a produrre grave sconcerto alle salute (articolo 553); e l'altro dei venditori e dei vetturali, i quali abbiano, gli uni vendendo e gli altri trasportando, frammischiato nei commestibili nei vini nei liquori o in altre bevande, alcuna estranea materia che per indole sua sia atta a nuocere, o che diventi tale col mischiarla a cibi o bevande (art. 416. 417). Non si legge altra disposizione la quale preveda un terzo caso, non certo impossibile, voglio dire, di colui che con deliberato e doloso proposito si faccia a recare indistintamente a più persone non designate, e forse ad una intiera popolazione, con sostanze nuocive, grave danno e forse anche la morte. In questo caso, gli articoli sopracennati non bastano a punire il colpevole; perchè l' articolo 553 riguarda il caso speciale di sostanze somministrate ad una determinata persona: e gli articoli 416 e 417 non preveggono il reato che nei limiti della *colpa*. Non può essere certo mente della legge che colui, per esempio, il quale avvelena una pubblica cisterna, o altre cose destinate a pubblica consumazione, dovesse andare impunito, o riportare una pena calcata sulla norma del tentativo, quando non si verifichi la morte di alcuno. Un reato che mette in pericolo di vita gran parte di una popolazione merita del sicuro di essere molto più

rigorosamente punito. Sarebbe dunque, da adottare l'articolo 355 del codice toscano del 1853, che modificato secondo il sistema di pene del nostro codice, potrebbe formularsi così: *Chiunque, avvelenate dolosamente cose destinate alle consumazione pubblica, ha posto in pericolo le vita o la salute di un numero indeterminato di persone, soggiace,*

A.) *alla pena di morte, se ha cagionato omicidio;*

B) *ai lavori forzati a vita se ha cagionato pericolo di vita,*

C) *al primo grado dei lavori forzati, negli altri casi.*

CAPO DECIMO

DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA TRANQUILLITA'

XX. I nemici dell'ordine, e coloro che non osano alla svelata di agitare le popolazioni, e destare timori e sgomento nelle moltitudini, procacciano, con lo scoppio di bombe, di mortali, o simili, spaventare gli abitanti, spesso con grave danno delle persone e degli edifizii.

E poi che lo scopo di questi facinorosi spesso è di suscitare tumulti, sogliono scegliere i luoghi o le circostanze dei luoghi di pubblico ritrovo, ove più tristi ed esiziali sono le conseguenze della confusione che nasce dall'improviso spavento.

Il codice non ha alcuna disposizione che punisca adequatamente questa sorta di reati. E però si potrebbe aggiungerla, formulata così: 1.° *coloro che ad oggetto di suscitare tumulto, o gittar lo spavento fra*

gli abitanti facessero scoppiare bombe, mortali, e simili, saranno puniti col primo al secondo grado di relegazione 2.° se lo scoppio avvenisse in luogo di pubbliche riunioni come chiese, università, teatri, o loro adjacenze, quando il pubblico v'interviene, la pena sarà aumentata di uno a due gradi 3.° Ove in seguito al perturbamento cagionato, ne avvenga nello scompiglio, la morte o la ferita o percossa di alcuno, l' autore dello scoppio sarà punito, nel caso di morte, coi lavori forzati a vita, e nel caso di ferita o percossa, se queste saranno gravi, col primo grado dei lavori forzati, e se lievi, con le pene dei due numeri precedenti applicate nel massimo del maggior grado.

CAPO DECIMOPRIMO

DELL'OMICIDIO VOLONTARIO

L' atto di un' uomo che spegne la vita del suo simile, secondo la stessa definizione della legge, non costituisce *omicidio volontario* se non vi concorre la volontà del colpevole, sicchè il danno sia in corrispondenza di questa (articolo 522). Per l' identica ragione, quando la volontà del colpevole sia solo di ferire, o di percuotere, le nozioni fondamentali intorno agli elementi costitutivi del reato hanno costretto il legislatore a non poter adottare il nome di omicidio volontario, ancorchè queste ferite, o percosse cagionassero la morte dell' offeso. Sicchè l' elemento differenziale tra le due ipotesi di legge, tra l' omicidio e la ferita o percossa che cagiona la morte, sta

nella diversa volontà dell' offensore, non nel maggiore o minore tempo trascorso tra la ferita e la morte. Vero è che la legge, in odio dei reati di sangue agguaglia all' omicidio la ferita o percossa volontaria che produce la morte in fra 40 giorni, e vi decreta le stesse pene (articolo 541); ma vi fa luogo ad una diminuzione proporzionata: 1. se la morte dell' offeso, seguita entro i 40 giorni, non sia succeduta per la sola natura delle ferite, o delle percosse, ma per causa preesistente o sopravvenuta: 2. se sia avvenuta dopo i 40 giorni: 3. se queste due condizioni si verifichino entrambe.

XXII. Intanto talora avviene che anche quando si ferisce con la volontà di uccidere, la morte dell' offeso segua non per sola natura della ferita, ma per causa preesistente, o sopravvenuta. In questo caso, se si niegasse al colpevole una benchè minima diminuzione di pena, si agguaglierebbe la responsabilità di colui che con la sola ferita ha prodotto in tutta la sua pienezza il danno da lui voluto, alla responsabilità, certo meno grave, di colui che non l' ha prodotta se non per il concorso di un' altra forza estranea ed indipendente della sua azione; talchè ove questa seconda causa non si fosse verificata, egli non sarebbe punito che come autore di omicidio mancato. Bisogna, dunque, che la legge preveda questo caso e vi statuisca la corrispondente diminuzione di pena, onde si possano evitare tutti gli errori e gl' inconvenienti cui dà luogo, nella pratica del foro, la mancanza di una disposizione speciale e adequata.

XXIII. Tanto in fatti, è ciò vero, che sotto la presente, come sotto le passate legislazioni, sempre che occorre il caso di una ferita prodotta con intenzione di uccidere, e la morte sia avvenuta pel concorso di cause sopravvenute; per non negare al colpevole la diminuzione di pena, si vuole definire il fatto con la norma dell' articolo 541, *ferita volontaria che ha prodotta la morte*, e non *omicidio volontario*. Non è questa una grave confusione di nomi e di cose? La ipotesi dell' articolo 541 allogato nella sezione delle *ferite* e *percosse*, inchiude evidentemente la condizione dell' *eccesso di fine*, cioè che mentre il colpevole ha *voluto* unicamente ferire o percuotere, segua, oltre la sua intenzione, la morte dell' offeso. Tramutare così in *ferita* la definizione dell' omicidio volontario, sol perchè la morte non segue immediatamente la ferita, vale sconoscere la propria natura dei reati, e smarrire il criterio giuridico di ogni definizione, che non dee prescindere dalla volontà del colpevole. Di che nasce che la difesa acquista un diritto, che altrimenti non avrebbe, di proporre la quistione dell' articolo 569, cioè se il colpevole *poteva prevedere le conseguenze della ferita*. Onde si avvera lo scandalo, oramai frequentissimo, che mentre i fatti provano chiaro che il feritore voleva uccidere, e la morte dell' offeso si è verificata, sol perchè questa non è avvenuta immediatamente e per sola natura di essa ferita, i giurati cui si pone, quando meno se l'aspettano, la quistione intenzionale, si veggono trascinati sul campo della previdibilità delle conseguenze delle lesioni arrecate.

XXIV. A troncare le contradizioni e gli abusi, è, dunque, necessario di aggiungere un nuovo testo di legge nella I.ª sezione del capo I del titolo X, dove il nostro Codice prefigura l' ipotesi dell' *omicidio volontario* propriamente detto, in cui *l' effetto*, o il *danno* che vogliasi dire, è uguale alla *volontá*, e ne sanziona la pena. Affinchè quando il medesimo effetto sebbene voluto, non si sarebbe verificato senza il concorso di una causa estranea ai mezzi adoperati dal colpevole, la definizione e la pena rispondano all' indole speciale del reato. Ecco l'ipotesi che manca, la quale potrebbe formularsi così: 1. *Se la morte dell' offeso avviene non per sola natura delle lesioni state prodotte con volontà di uccidere, ma pel concorso di causa presistente o sopravvenuta, la pena sarà diminuita di un grado: 2. La stessa diminuzione avrà luogo se la morte segua dopo i quaranta giorni immediatamente successivi al reato: 3. Questa ultima diminuzione non avrá luogo quando la morte sia l'effetto di somministrazione di sostanze venefiche.* Nel primo caso è chiaro che la causa preesistente o sopravvenuta dee provarsi dall' imputato che l' allega. Nel secondo, si presume, giusta il principio ricevuto nell' articolo 542. Nel terzo, questa presunzione di una causa occulta non mi par ragionevole, perchè l' azione delle sostanze venefiche suole anche naturalmente essere lenta e tarda. In generale è poi evidente di non doversi quì ammettere tutte le gradazioni previste dall' articolo 542, perchè inchiudendosi nella novella ipotesi la volontà di uccidere, che non è in quello, è giusto di mantenere la pena in un livello superiore.

XXV. L' articolo 523, ritennto dalla Commissione napolitana così com' è nel codice del 1859, qualifica *parricidio* l' omicidio volontario *di genitori naturali quando questi abbiano legalmente riconosciuto il figlio uccisore*. L' articolo 534 poi, secondo le modifiche recatevi dalla Commissione predetta punisce coi lavori forzati a vita l' omicidio volontario. 1.° *Quando è commesso con prodizione o aguato, salvo il caso che la prodizione o l' agguato costituisse premeditazione: 2. Quando è commesso senz'altra causa che per impulso di una brutale malvagità: 3. Quando è accompagnato da gravi sevizie: 4. Quando è commesso sul discendente legittimo e naturale, o quando è commesso dalla madre sul figlio naturale, o dal padre sul figlio naturale e legalmente riconosciuto, o quando è commesso sul figlio adottivo, sul coniuge, sul fratello o sulla sorella in secondo grado.*

Su questi due articoli importa di fare tre osservazioni.

1.ª Il caso di omicidio per impeto di brutale malvagità, secondo l' opinione più comunemente ricevuta, dovrebbe sopprimersi, non fosse che per la quasi impossibilità della pruova negativa sulla causa motrice. Invece sarebbe giusto ed opportuno di sostituirvi l'ipotesi, stata preveduta dall' articolo 352 numero 5.° delle abolite leggi napolitane, dell' omicidio in persona di chi non è l' offensore dell' omicida, per vendicare un' offesa da altri ricevuta; ch' è proprio il caso chiaro preciso e determinato di una brutale malvagità.

2.ª Il numero 4.° dell'articolo 534 fa una giusta distinzione tra il padre e la madre naturale, richiedendo per l' una, non per l' altro, il riconoscimento

legale ; però che la maternità naturale sia sempre certa e nota, e ammessa per legge la pruova, la quale è invece vietata per la paternità naturale , fatto di sua natura incertissimo è impossibile a provare altrimenti che per il riconoscimento del genitore. Questa medesima distinzione bisogna quindi ripetere nell' articolo 523, e qualificare *parricidio* l'omicidio volontario della madre naturale, prescindendo dall' atto del riconoscimento legale, che a nulla rileva.

3.ª Un' altro caso, a mio avviso è necessario di aggiungere ai quattro dell' articolo 534, ed estendere la pena dei lavori forzati a vita, quivi comminata, anche all'omicidio commesso in persona dei testimoni e dei periti, in conformità di quello che il codice non ha tralasciato di fare per le ferite. Se la legge garentisce con più aspra sanzione penale la vita del magistrato, deve medesimamente garentire coloro senza la cui cooperazione la verità non sarebbe conosciuta. E se questa norma appunto ha serbata per le ferite o le percosse, non v'è ragione di non mantenerla per gli omicidj.

CAPO DECIMOPRIMO

DELLE FERITE , PERCOSSE , O SIMILI OFFESE CONTRO LE PERSONE

XXVI. Questo delle lesioni personali , legislativamente considerato , è uno degli argomenti più importanti e dei problemi più difficili, tra per la grande varietà di casi che conviene abbracciare, e tra per proporzionarvi la pena secondo i gradi di colpa , i

quali non sempre ponno determinarsi precisamente, come quelli che discendono spesso da infinite cause che restano occulte, o mal note. Onde tornano incomplete, dall' una parte, le formule generali, e dall' altra, la nuda enumerazione de'casi, che sono pure i soli sistemi che la legge può adottare. *Il y a* (*diceva* Monseignat) *dans cette matière beaucaup à dire et beaucoup à supposer; il fraudait rien laisser à supposer; et il est impossibile de tout dire.*

La legislazione francese, che nel 1791 erasi tenuta alla enumerazione dei casi; nel 1810, volendo combinare i due opposti sistemi, divise le ferite e percosse in due categorie generiche, secondo che producessero, o non, malattia o incapacità al lavoro personale per più di venti giorni; e puniva le prime con la reclusione, col carcere le altre. Il più grave difetto di questo sistema sta in ciò che le mutilazioni e gli sfregi, quando non cagionassero incapacità al lavoro, sarebbero puniti come ferite di seconda categoria, ch' è assurdo; mentre, al contrario, l' incapacità al lavoro può spesso venire in queste ultime facilmente simulata o procurata dal risentimento personale o dalla cupidigia degli offesi. Oltrecchè non è esatto di far dipendere la maggior gravezza delle lesioni personali unicamente dalla incapacità al lavoro per un determinato numero di giorni.

XXVII. L' attuale codice italiano ha in gran parte adottato il sistema francese del 1791 malgrado che, poi, incidentalmente, chiami *gravi* le ferite e le percosse, trattando della provocazione nei reati di sangue, senza che questa distinzione si trovi altrimenti

definita nella legge. È una copia del sistema francese, non certo bella nè lodevole quanto si saria invece potuto seguire un modello di origine affatto italiana, voglio dire, la stupenda teorica sopra le ferite ch' era negli articoli 356 e seguenti delle leggi penali napolitane del 1819, ultimamente abolite. Le quali distinguevano le ferite e percosse in *lievi e gravi*, e queste graduavano, quanto alla penalità, secondo il maggiore o minore pericolo in cui fosse stata messa la persona offesa, o secondo il danno verificato. Così, mentre evitavano una sconfinata enumerazione di casi, che di sua natura non può mai riuscire compiuta, abbracciavano tutti i casi possibili sotto que' due generi di *gravi* e di *lievi*. Nel primo si distinguevano cinque specie, secondo la natura del danno prodotto dalla ferita o percossa, cioè, 1.° *storpio*; 2.° *mutilazione*; 3.° *sfregio*; 4.° *pericolo di vita*; 5.° *pericolo di storpio*, valutando diversamente il pericolo, secondo che fosse da propria natura della lesione, o per gli accidenti. Se non che, difettavano in ciò, che non figuravano un' altro caso, o un'altra specie di offese che vogliasi dire, le quali producessero debilità delle facoltà mentali, o alcuna malattia fisica che non si potesse comprendere nella specie dello *storpio*; due ipotesi prevedute dal Codice italiano. Salvo, dunque, questa aggiunzione, il Codice italiano convien che rinnovi in se la distinzione delle leggi napolitane, e sotto di essa classifichi e corregga la sua pericolosa enumerazione di casi. Con questo disegno, propongo una nuova serie di disposizioni da sostituire agli articoli 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549,

550, 551, 552, 553. Ma importa di premettere talune avvertenze.

XXVIII. Il nostro codice comincia per noverare e punisce di relegazione le lesioni che *portano seco il pericolo di vita, e che impediscono per trenta o più giorni all' offeso di valersi, come altrimenti avrebbe potuto, delle sue forze fisiche o mentali.* (articolo 538 numero 1.). Quando poi di queste due condizioni, se ne verifica una soltanto, invece della relegazione, commina la pena del carcere non minore di un anno (articolo 544 numero 1. 2.) Questa condizione del *non potersi avvalere delle forze fisiche o mentali*, o come più genericamente è detto nell' articoto 544, *l' incapacità al lavoro per oltre trenta giorni*, son di credere che debba sopprimersi; tra per la ragione che ho testè cennata, di potere l' incapacità essere facilmente simulata, e la legge divenire complice del risentimento e della cupidigia degli offesi, e tra perchè l' unico fatto serio e meno fallacemente accertabile è appunto quello della conseguenza immediata e palpabile di esse lesioni, o quello delle conseguenze che ne possono derivare. In questi fatti, propri della natura delle ferite, può il magistrato, che non deve ignorare le discipline affini al diritto penale, riesaminare il giudizio dei periti dell' arte cerusica, ed impedire che si eluda la legge, dove che negli altri sarebbe, ed è sovente, tratto in inganno da simulata o procurata incapacità (1). Oltrecchè queste specie d' inca-

(1) In Francia il dottor Huart ha notato come taluni per

pacità non sono, in fondo, che una conseguenza della gravezza delle ferite o percosse; onde non vedo perchè la legge debba aver l'occhio ad un effetto, di sua natura elastico e incerto, e non invece alla qualità generica delle ferite, ch'è appunto la natura del pericolo di vita o di danno alla integrità personale, in cui vi s'inchiude virtualmente l'incapacità al lavoro, sempre che si verifichi. La quale incapacità, come conseguenza, ch'essa è, della lesione personale, può molto più propriamente servire di base e venir calcolata nella liquidazione dei danni e interessi, anzi che servire di misura alla qualità dell'offesa.

XXIX. Ho già detto a proposito dell'articolo 522 che, come ivi si figura l'ipotesi di chi, ferendo con la volontà di uccidere, uccide; negli articoli 541 e 542 è figurata invece l'altra della morte cagionata da una ferita prodotta senza volontà di uccidere, che la legge, in odio de' reati di sangue e a maggior tutela della vita degli uomini, agguaglia nondimeno all'omicidio volontario, e ne punisce gli autori con la pena medesima. Di che segue che se la ferita o la percossa da cui derivi la morte sia qualificata, dovendo il reato agguagliarsi all'omicidio, la pena deve ascendere a quella dell'omicidio qualificato. Sicchè potrebbe essere punito perfino con l'ultimo supplizio chi, senza intenzione di uccidere, abbia voluto soltan-

vendetta contro gli offensori sieno giunti fino ad applicarsi l'acido nitrico, e le cantaridi per protrarre le conseguenze e la gravezza delle lesioni. A tal riguardo è superfluo enumerare i vari modi coi quali si possa per malizia protrarre l'apparente gravezza di una lesione personale.

to, con premeditazione, percuotere o ferire. Non è egli troppo? Nè si dica che questo eccesso di pena spesso può mitigarsi una volta che vi concorre *l'eccesso del fine* (art. 569), o alcuna circostanza attenuante; perchè il rimedio, eziandio quando giovasse sempre, non è già una buona ragione per giustificare un male non necessario di mantenere. Agguagliare all'omicidio la ferita volontaria, che, prodotta senza intenzione di dar morte, l'abbia nondimeno cagionata, è un trascendere i limiti della giustizia penale. I principii fondamentali delle nozioni del reato e della pena hanno percorso il naturale cammino dell'uomo e della civiltà. Secondo che ha primeggiato il vigore soprabbondante dei sensi, o grandeggiata la luce dell'intelletto, il criterio giuridico della proporzione tra il reato e la pena si è desunto quando del danno e quando dalla volontà del colpevole. Ma il vero non riposa che nella equazione esatta di questi due elementi. Non debb'essere lecito di punire il danno senza volontà, nè la volontà senza danno. Dunque, il principio supremo della proporzionalità delle pene nei codici delle nazioni cristiane, non può essere che questo, *che la pena non dee poter toccare il suo maggior grado se non quando il danno prodotto risponda alla volontà del colpevole, e che la si debba attenuare a misura che l'uno elemento scemi, o l'altro digradi.* Un sistema esclusivo che ne attingesse la misura dall'uno più che dall'altro, farebbe indietreggiare di gran tratto la legislazione. Non è forse a questa giusta equazione tra la volontà ed il danno che van debitori i codici moderni delle due stupende teoriche del *tentativo*, e *del praeter intentionem?* Colui che con la intenzione di

unicamente ferire o percuotere, cagiona la morte, non può essere considerato e punito come autore di omicidio volontario; non altrimenti che colui che volendo uccidere, e non uccide, soggiace ad una pena inferiore.

XXX. Il Codice francese non aveva alcuna disposizione che contemplasse il caso in ispecie. La giurisprudenza, eccedendo in rigore ritenne che il colpevole di ferita e percossa volontaria dovesse rispondere sempre di omicidio — I compilatori delle leggi napolitane del 1819, riformando il codice francese, vollero, memori delle patrie tradizioni, specificarne il caso, e non fidandosi di chiamare omicida il semplice feritore che non avesse volontà di uccidere, si contentarono di dire *sarà punito quale omicida*, salvo alcune minorazioni di pena *per la causa sopravvenuta, pel lungo tempo o per l' eccesso del fine.* (Articolo 362) Il foro napolitano, comunque la magistratura si mostrasse titubante nel secondarlo, spesso sostenne che la frase *quale omicida*, non valesse altro nella mente della legge, che di assegnare al colpevole il quarto grado dei ferri, pena riserbata all' autore dell' omicidio volontario non qualificato; e che in conseguenza, qualunque aggravante avesse accompagnato le percossa o la ferita, non potesse farle anche in ciò assimilare all' omicidio, non dovendo, in materia penale e odiosa, darsi a una disposizione di rigore più larga interpretazione che non consentissero le sue parole espresse. In Francia, nel 1832, i revisori del codice, persuasi della esorbitanza della loro giurisprudenza, modificarono l' articolo 309, aggiungendovi una secon-

da parte, e formularono un nuovo articolo 310. La seconda parte dell'articolo 309 fu questa: *se le percosse o le ferite fatte volontariamente, ma senza intenzione di dar morte, l'abbiano non pertanto cagionata, il colpevole sarà punito coi lavori forzati a tempo.* L'articolo 310 suona così: *quando vi sarà stata premeditazione o aguato, se sarà avvenuta la morte, la pena sarà dei lavori forzati a vita; se non, quella dei lavori forzati a tempo.* Così la legislazione francesse, malgrado che mantenga tuttavia l'eccesso di punire il tentativo come l'omicidio consumato, non ha saputo parificargli la ferita o percossa volontaria data senza volontà di uccidere, e che produce la morte, salvo se accompagnata da premeditazione, nel qual caso la pena è nondimeno quella dell'omicidio semplice, non del premeditato. Il Codice italiano pecca dell'eccesso opposto, mentre nel tentativo discende dalla pena dell'omicidio, nella ferita produttiva di morte, la mantiene allo stesso livello. Nel criterio giuridico dell'una prevale l'elemento subbiettivo del reato, la volontà del colpevole; nel criterio dell'altro, l'elemento obbiettivo, il danno. Dei Codici moderni quello che abbia meglio risoluto il problema, contemperando le due parti, è il codice toscano del 1853, nei suoi articoli 311 e 312, scritti così: Articolo 311: *L'omicidio oltre l'intenzione, prodotto da una lesione personale premeditata, si punisce: a) con la casa di forza a da 8 a 15 anni, se l'agente potè prevedere, come conseguenza possibile del suo fatto la morte dell'offeso: b) con la carcere da 2 a 6 anni, se l'agente potè prevedere, come conseguenza probabile del suo fatto, la detta morte.* Articolo 312:

L'omicidio oltre l'intenzione, prodotto da una lesione personale improvvisa, si punisce con la carcere a) da 2 a 6 anni, se l'agente potè prevedere come conseguenza probabile del suo fatto la morte dell'offeso: b) e da 1 a 2 anni, se l'agente potè prevedere come conseguenza possibile del suo fatto la detta morte.

XXXI. Da tutte queste osservazioni non voglio già inferirne che la legge non debba tener conto alcuno del fatto della morte dell'offeso, ancorchè avvenuta senza volontà del feritore, ma dico, e parmi evidente, che l'omicidio oltre l'intenzione prodotto da una lesione personale, debba costituire un'ipotesi *sui generis*, e portare una pena corrispondente, la quale tramezzi tra quella dell'omicidio, e quella della ferita. Premesse tali avvertenze, ecco le disposizioni che a mio avviso sarebbe necessario di sostituire a gli articoli sopracennati del codice. S'intende che le pene voglio averle indicate secondo la partizione dei gradi che ho innanzi proposta.

ARTICOLI DA SOSTITUIRE (1).

1.

Sono *gravi*, e punite col primo al secondo grado

(1) ARTICOLI DEL CODICE ATTUALE.

Delle ferite, percosse, o simili offese volontarie contro le persone.

537. Le ferite, le percosse, od altre simili offese volontarie contro le persone, sono punite colle norme seguenti, semprechè non abbiano il carattere di mancato o tentato omicidio.

538. Sono punite colla relegazione estensibile ad anni cinque:

1° Se abbiam portato seco il pericolo della vita ed impedi-

di relegazione, le ferite, le percosse, o altre simili offese volontarie, che abbiano prodotto:

a) debilità mentale, o una malattia fisica certamente o probabilmente insanabili,

b) storpio, mutilazione, sfregio.

2.

Sono anche *gravi* le ferite, le percosse o altre si-

to per trenta o più giorni all'offeso di valersi, come altrimenti avrebbe potuto, delle sue forze fisiche o mentali;

2° Se abbiano debilitato permanentemente un senso ed un organo;

3° Se abbiano deturpato permanentemente la faccia.

539. Sono punite colla relegazione non minore di cinque anni estensibile a dieci:

1° Se abbiano prodotto una debilitazione delle facoltà mentali, od una malattia fisica certamente o probabilmente insanabili;

2° Se abbiano fatto perdere un senso, una mano, un piede, l'uso della parola, o la capacità di generare;

3° Se, commesse contro una donna incinta da chi ne conosceva lo stato, abbiano fatto che ella abortisse.

340. Se i crimini preveduti nei tre precedenti articoli sono stati commessi con prodizione o con premeditazione od aguato, o senz' altra causa che per impulso di brutale malvagità, la pena sarà aumentata di uno o di due gradi.

541. Le ferite e le percosse volontarie per cui segua la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi al reato sono agguagliate all' omicidio, e punite colle pene corrispondenti.

Se la morte dell' offeso seguita entro i quaranta giorni non sia succeduta per la sola natura delle ferite o percosse, ma per causa preesistente o sopravvenuta, la pena sarà diminuita di uno o di due gradi.

542. Le ferite e le percosse volontarie per cui segua la morte dopo quaranta giorni successivi al reato, sono pure aggua-

mili offese volontarie pericolose di vita, di debilità mentale o di malattia fisica certamente o probabilmente insanabili, di storpio, di mutilazione, di sfregio; e punite col carcere, se pericolose di lor natura, dal quinto al sesto grado, e se per gli accidenti, dal quarto al quinto.

3.

Sono *lievi*, e punite col carcere dal primo al secondo grado, tutte le altre ferite, percosse, o simili offese, di niun pericolo.

Per esse non potrà procedersi senza istanza della parte offesa, ove non sieno commesse con armi proprie, nè contro le persone indicate nell' articolo 523.

gliate all' omicidio, ma la pena sarà diminuita di uno o di due gradi.

Se la morte dell' offeso seguita dopo i quaranta giorni non sia succeduta per la sola natura di dette ferite o percosse, ma per causa preesistente o sopravvenuta, la pena sarà diminuita di tre gradi.

543. Salvo il disposto dell'art. 550, quando le ferite o le percosse volontarie non cadano sotto alcuna delle precedenti disposizioni, saranno punite col carcere da un mese a due anni.

Se vi concorrerà alcuna delle circostanze aggravanti designate nell' art. 540, il carcere non sarà minore di sei mesi e potrà estendersi a tre anni.

544. La pena del carcere non sarà minore di un anno, e potrà estendersi a cinque anni, in ciascuno dei casi seguenti:

1° Se le ferite o percosse volontarie portino seco il pericolo della vita;

2° Se le ferite o percosse volontarie, quantunque non portino seco il pericolo della vita, abbiano però cagionato una malattia od incapacità di lavoro eccedente i trenta giorni;

3° Se il reato è stato commesso per vendetta sopra testimo-

4.

Per le ferite recate con armi proprie o insidiose, la pena comminata, se di un sol grado, sarà applicata nel massimo, se di due, nel maggiore.

5.

La stessa norma dell' articolo precedente sarà mantenuta se le ferite, le percosse, o altre simili offese sieno commesse in persona di testimoni, o di periti, che abbiano deposto in giudizio o dato parere, e a causa della testimonianza o della perizia.

ni o periti, che hanno deposto in giustizia o datovi il loro giudizio, per motivi di tale testimonianza o perizia;

4° Se le ferite sono state cagionate con armi *proprie*; salvo il disposto dell' art. 547 per le ferite cagionate colle armi ivi menzionate.

545. Nei casi previsti dal precedente articolo, se vi concorrerà alcuna delle circostanze aggravanti designate nell' art. 540, la pena del carcere non sarà minore di due anni.

546. In tutti i casi indicati nelle precedenti disposizioni nei quali le ferite sono punite con pene criminali, se il feritore avrà fatto uso di armi di cui è proibito il porto non sarà mai al medesimo applicato il *minimum* della pena.

547. Le ferite punibili colla sola pena del carcere, se sono state fatte con armi *insidiose*, ovvero con arma da fuoco ancorchè permessa, saranno punite colla detta pena accresciuta di uno o di due gradi.

548. *Coloro che in risa spareranno o scatteranno armi da fuoco per offendere qualcuno, ancorchè non segua alcuna ferita, saranno puniti col carcere da sei mesi a due anni* (1).

549. Se i reati contempiati nella presente sezione furono com-

(1) Queso articolo va soppresso, essendo impolitico punire sì lievemente chi dovrebbe esser punito con le regole del tentativo.

6.

Ogni ferita, percossa, o altra simile offesa commessa in persona di donna incinta da chi ne conosceva lo stato, e che ne abbia prodotto l'aborto, sarà punita col primo al secondo grado di relegazione.

7.

Le ferite, le percosse volontarie date senza intenzione omicida, se nondimeno abbiano cagionata la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi, saranno punite col *maximum* nel primo grado dei lavori forzati.

Se la morte dell'offeso, seguita entro i quaranta giorni, non sia succeduta per sola natura della lesione, ma per concorso di causa preesistente o sopravvenuta, la pena sarà diminuita di un grado.

messi sulle persone indicate nell'art. 523, la pena rispettivamente stabilita negli articoli precedenti sarà accresciuta di uno o di due gradi; e potrà anche essere applicato il genere di pena immediatamente superiore, a seconda dei casi.

550. Le percosse o ferite volontarie, fatte senza armi *proprie* che non avranno cagionato malattia od incapacità di lavoro per un tempo maggiore di cinque giorni, saranno punite con pene di polizia. È però in facoltà del Giudice di raddoppiare gli arresti o l'ammenda a seconda delle circostanze.

Non si potrà per tali reati procedere se non a seguito di querela della Parte offesa.

Sono eccettuati dalla presente disposizione i reati di ferite e percosse designati negli art. 543 alinea, 544 n.° 3, e quelli commessi sulle persone indicate nell'art. 523.

551. *Se alcuno dei reati preveduti in questa o nella precedente sezione fu commesso in riunione sediziosa, o in caso di ribellione*

8.

Nell' ipotesi dell' articolo precedente, se la morte segua dopo i quaranta giorni, la pena sarà diminuita di due gradi, o di uno, secondo che consti, o non, il concorso di causa preesistente o sopravvenuta.

9.

Le pene statuite nei precedenti articoli saranno aumentate di uno a due gradi, se i reati ivi previsti sieno stati commessi con premeditazione; e di un sol grado, se con prodizione o aguato semplici. In ogni caso, l' aumento non potrà mai portare alla pena di morte.

10.

Il crimine di evirazione è punito col primo al se-

o di saccheggio, la pena inflitta a coloro che hanno personalmente commesso il reato sarà pure applicata ai capi, autori, istigatori o provocatori della sedizione, della ribellione, o del saccheggio, quando anche non avessero avuto per iscopo diretto o principale di commettere il reato stesso.

In quest' ultimo caso però, se gli autori del reato sono condannati alla pena della morte, i capi, autori, istigatori o provocatori della riunione, della ribellione, o del saccheggio, saranno condannati nella pena dei lavori forzati a vita (1).

552. Il crimine di evirazione è punito col *maximum* dei lavori forzati a tempo; e, se ne sia derivata la morte entro i qua-

(1) Questo articolo deve uscire dalla sezione ove si parla delle sole ferite e percosse, e far parte di disposizioni generali che abbraccino gli omicidii e le ferite.

condo grado dei lavori forzati: e coi lavori forzati a vita, se ne segua la morte entro i 40 giorni immediatamente successivi..

11.

Chiunque con intenzione di nuocere abbia a taluno somministrato commestibili, bevande o altre sostanze atte a produrre grave sconcerto alla salute, sarà punito come segue:

1.° Quando ne sia avvenuta la morte, saranno, secondo i casi, applicate le disposizioni degli art. 7 e 8; salvo la ipotesi del veneficio provisto dall'art. 531.

2. Se vi è stato pericolo di vita, la pena sarà della relegazione dal 1° al 2° grado.

3.° Quando ne sia derivata altra malattia, che non porti il pericolo della vita, la pena sarà del carcere dal 3° al 4° grado.

ranta giorni immediatamente successivi, è agguagliato all'omicidio e punito colle pene corrispondenti.

553. Chiunque con intenzione di nuocere abbia somministrato ad alcuna persona commestibili, bevande o altre sostanze atte a produrre grave sconcerto alla salute, sarà punito come segue.

1° Quando ne sia avvenuta la morte entro i quaranta giorni, la pena sarà del *maximum* dei lavori forzati a tempo; salvo il disposto dall'art. 531 nel caso di veneficio;

2° Quando la morte ne sia avvenuta dopo i quaranta giorni, la pena sarà dei lavori forzati, estensibili ad anni quindici;

3° Se vi è stato solo pericolo della vita, la pena carà la relegazione per tempo non minore di anni cinque, estensibile a dieci, od anche i lavori forzati per anni dieci;

4° Quando ne sia derivata altra malattia che seco non porti alcun pericolo della vita, la pena sarà del carcere non minore di un anno, se la malattia cagionata durerà più di venti giorni se meno di tale tempo, la pena sarà del carcere non minore di tre mesi.

12.

Le pene previste nei precedenti articoli di questa sezione saranno aumentate di uno a due gradi se i reati ivi previsti sieno commessi contro le persone indicate nell' art. 523; e di un sol grado, se contro le persone indicate nel num. 4° dell' art. 534 — In ogni caso l' aumento non porterà mai alla pena di morte.

CAPO DECIMOSECONDO

DEL CONCORSO ALL' ALTRUI SUICIDIO

Tranne l' abolito codice sardo, che in ciò manteneva una reminiscenza del medio evo, i codici moderni non puniscono, nè debbono, il suicidio. Le leggi romane lo punivano nei beni sol quando il suicida avesse voluto così sottrarsi alla pena di morte o alla deportazione: fuori di questo caso i suoi beni passavano regolarmente agli eredi, sia per testamento, sia *al intestato* (1). In fondo, era punito non il suicida, ma chi aveva voluto sottrarsi all' impero della legge. Il medio evo, invece, malgrado le tradizioni cristiane ha lasciato ricordi peggio che barbari intorno ai giudizii, cui si assoggettava il cadavere del suicida, e a gli osceni strazi, ai quali andava sottoposto. Anzi l'assurdo poggiava sì alto che il tentativo non era punito altrimenti che come omicidio consumato (2). La su-

(1) Cod. De bonis corum ...., Lib. 9, tit. 50 Leg. 1.

(2) *Et ideo licet talis volens seipsum occidere fuerit impeditus*,

perstiziosa eredità è durata quasi fino ai nostri giorni, se non nelle leggi, nei costumi di molti popoli, negando la sepoltura nei luoghi benedetti. Non entra nei limiti di queste ricerche la questione morale e religiosa circa il suicidio. Ma mi sarà facilmente conceduto di potere affermare con sicurezza che al foro esteriore non sia lecito di considerare il suicidio altrimenti che come un' alienazione mentale, la quale, lungi di punire vuolsi guardare con occhio di commiserazione. Ma se la legge positiva trascenderebbe i suoi limiti sanzionando pene contro il suicidio, consumato o tentato che sia; non dee omettere d' impedirlo, per quanto è possibile, nei limiti delle regole generali delle penalità. Talora avviene, e la storia del suicidio ne porge non rade testimonianze, che l' infelice il quale si determina a troncare la propria esistenza, non trovando in sè forza o mezzi bastanti per uccidersi, implori il concorso di altri. Contro il cooperatore interviene legittimante la legge penale; però che il velo che appanna l' intelletto del suicida non giovi a covrire la serenità della mente di colui che, secondandone la determinazione, gli dia morte, o lo ajuti, come che sia.

XXXIII. Il Codice italiano, come tutti quelli delle più civili nazioni, non statuendo alcuna sanzione penale contro il suicida, non lascia modo, neppure con le regole ordinarie della complicità, di punire coloro che abbiano partecipato all'altrui suicidio. Onde si richiede una disposizione apposita di legge, che

ne id faceret, punitur tamen perinde ac si delictum consummasset. I. Clarus, Sent. lib. V. § in fine quaest. 68 n. 37.

ripari l' omissione. Quasi tutte le legislazioni moderne vi hanno già provveduto (1), salvo la Francia, ove la giurisprudenza, per difetto di una legge speciale, è andata nell' eccesso opposto, punendo come autore di assassinio chiunque concorra al suicidio altrui (2). Ma la coscienza pubblica e i principii del diritto penale non consentono questa strana assimilazione. Chi oserà ravvisare in colui che per male intesa pietà non sa resistere alle insistenze di un povero folle e lo aiuta a morire, lo stesso dolo, la medesima intenzione criminosa e gravità di proposito di colui che freddamente premediti per vendetta e per odio l' uccisione del suo simile, e vilmente lo trafigge? Sono questi due fatti ugualmente temibili dalla società, perchè debba al modo stesso punirli? Le pene assegnate all' omicidio volontario, e quella più

(1) La legge russa, art. 834.
— Il codice del Brasile, art. 196
— Il codice della Luigiana, art. 548
— Il codice toscano, art. 314.
— Diritto comune di Prussia.
— Codice Sassone.
— Cod. di Würtemberg.
— Cod. di Brunswik.
— Cod. di Hesse-Damstdt.
— In queste legislazioni colui che ha secondato la determinazione del suicida, è punito con una pena di gran lunga inferiore a quella dell' omicidio volontario.
— In Inghilterra, ove la pena è aspra, fu pubblicato uno statuto speciale, che ne agguaglia la pena a quella degli omicidii volontarii — Russel. *Treatise on Crimes, 1, 424, 426* — Blackstone, *com. liv. IV. ch. XIV. n. 3. II.*

(2) Arr. cass. 16 nov. 1827.
— Sire Vill. XXXVIII. I. 625.

grave dell' assassinio, certo, sono misurate sulla volontà criminosa del colpevole. Or, questa volontà, dice la giurisprudenza francese, mostrandosi anche da colui che aiuta o concorre al suicidio altrui, deve al modo stesso fargliene subire la pena. Ma non vi è forse differenza di dolo tra le due volontà? Volontaria pure è l' azione del carnefice che esegue una condanna capitale, ma non certo punibile, appunto perchè non basta la volontà a costituire il reato, se non è dolosa; come non altrimenti che dalla diversa natura del dolo si differenziano principalmente i diversi gradi d'imputabilità. Lo Chauveau giustamente deplora questo eccesso della giurisprudenza, lamentando l' omissione di un testo di legge (1). Vuolsi far voto che lo stesso inconveniente non si rinnovi in Italia, e che il nostro codice sanzioni una pena proporzionata al reato, inferiore, come dev' essere, a quella dell' omicidio volontario.

CAPO DECIMOTERZO

DELLE SCUSE

XXXIV. La 5.ª Sezione del capo 1.° titolo 10.° del Codice italiano s'intitola *della diminuzione di pena in certi casi di omicidj o di violenze personali.* E vi si tratta della provocazione, ossia, delle scuse propriamente dette, della rissa e del *praeter intentionem*, e delle correlative diminuzioni di pena. Veramente, sarebbe più logico e più proprio alla natu-

(1) Théor. du Cod. pén. n. 2421 e 2437.

ra del soggetto, di desumere il titolo, non pure dall'effetto, ch'è la diminuzione delle pene, che dalle cagioni determinanti, che sono le *scuse*, la *rissa* e l'*eccesso di fine*, e secondo queste tripartire la sezione; onde direi: *delle dimunizioni di pena negli omicidj, ferite e simili lesioni volontarie, a cagione di scusa, di rissa e di fine sorpassato.*

XXXV. I reati di questa specie, adunque, sono dalla legge, primamente, scusati, e diminuita in proporzione la pena, se l'autore vi sia provocato. A costituire la scusa di provocazione l'articolo 562 richiede due condizioni, che il reato sia *commesso nell' impeto dell' ira*, e questa si accenda *in seguito di provocazione*. Ma quali sono i fatti che possono costituire giuridicamente questa provocazione? Non pochi fatti innocenti risvegliano, secondo i temperamenti, l'impeto dell'ira. Onde presso che tutti gli omicidi, con una condizione sì elastica, si potrebbero facilmente scusare; ciò che ripugna alla natura della sanzione penale e alla tutela dell'integrità personale. Nè basta dire che quando il fatto è innocente non si dirà di esservi provocazione. Perchè i giurati, o, in somma, i giudici di fatto, ponno solo dichiarare la esistenza, o non, del *fatto* che si allega come provocazione; ma il carattere giuridico di esso, e se costituisca, o non, una provocazione, dev'essere definito dal giudice di dritto. Or il giudice di dritto deve avere dalla legge il criterio di questa definizione e la premessa del suo sillogismo. Desumerà egli il carattere della provocazione dalla intenzione del provocante, o dal modo di apprendere di chi si è

creduto provocato? E il Presidente della Corte di assisie con qual lume potrà giudicare, giusta le parole dell'articolo 481 della procedura penale, *se il fatto di scusa proposto dall' accusato sia ammesso come tale dalla legge*, per sapere s' egli debba proporne la questione ai giurati? Anzi, non è egli singolare che questo articolo 481 della procedura penale parli inopinatamente di *fatto di scusa*, quando il codice non adopera affatto quest' ultima voce? Dicono taluni, e fra questi qualche chiaro ingegno, il fatto di scusa è precisamente la *provocazione che eccita l'impeto dell'ira*. Questo è un errore, il quale confonde l'effetto, che risiede nella *provocazione*, con la causa ch' è il *fatto* che la costituisce. Tanto ciò è vero che nell'ultimo alinea dello stesso art. 562, ove è motto della *provocazione grave*, i fatti che la costituiscono sono specificati, *percosse*, *violenze gravi* ec. ec. Il Presidente, adunque, quanto alla quistione, mentre per la provocazione grave trova nella legge determinati i *fatti* che la possono costituire legalmente, si vede per la non grave, nella necessità di proporla, tutte le volte che l'accusato sostenga di avere ucciso nell'*impeto dell' ira in seguito di provocazione*, qualunque sia il fatto su cui si fonda. I compilatori italiani, se l'errore non è mio, hanno adottato nell'art. 481 della nostra procedura la stessa disposizione dell' articolo 339 della procedura francese, quando non avevano adottato nel Codice penale le voci *scusa* e *scusabile*, adoperate nel francese, ed ove il fatto di scusa è nettamente determinato. Oltrecchè, se i caratteri giuridici delle scuse non sono determinati dalla legge: onde si potrà discernere la differenza e quali saranno

i limiti tra le scuse *gravi* e le *lievi* e, peggio ancora, tra le scuse legali e le circostanze attenuanti? I giurati disporrebbero quasi con uguale arbitrio dell' une e delle altre.

XXXVI. A dir breve, non si potrà uscire di equivoco, se la legge non determini essa il carattere giuridico della scusa. Il quale, nel mio parere, deve risedere in questo, che *il fatto di scusa dev'essere diretto contro la persona, e punibile dalla legge.* Senza questa condizione di punibilità, cioè di un fatto vietato dalla legge, non potrebbe *il fatto di scusa* essere legalmente determinato e distinguersi dalle circostanze attenuanti, le quali appunto, come le scuse, operano la diminuzione della pena, salvo che le une sono di loro natura indeterminate e lasciate alla irresponsabile coscienza dei giurati, le altre debbono essere invece determinate dalla legge e dimostrate, quanto al loro valore giuridico, nelle sentenze dei magistrati.

XXXVII. Nondimeno, se è vero che non dee poter derivare il valore del fatto di scusa se non dalla condizione della sua punibilità, è vero altresì che l'importanza della scusa non vuolsi determinare in ragione della sola quantità della pena. Perchè tra la determinazione della pena e quella della scusa corre questo divario; che nell'una la legge calcola principalmente la volontà del colpevole e il danno cagionato, dove che nell'altra dee tener conto del risentimento che l' offesa eccita in colui contro il quale è diretta, per valutarla nella rioffesa cui si spinga il provocato.

Se la legge, in grazia di esempio, punisce di pena correzionale le ferite pericolose di alcuni danni contro le persone, e di pena criminale quando il pericolo si verifica, sicchè la pena varia secondo le future conseguenze della ferita; ciò non rileva alla quantità del risentimento e quindi della provocazione, che va determinato nel momento in cui la ferita è stata prodotta. Chi si vede gravemente ferito non bada davvero all' evento possibile dell' offesa; il suo giusto dolore, ch' è il fondamento della scusa, è lo stesso nell' uno e nell' altro caso, sia che il pericolo del danno prodotto dalla ferita svanisca o si verifichi, e sia che la pena scemi o aumenti. Così, parimente, l'ingiuria grave, punibile correzionalmente, quanto al dolore che può suscitare nell' offeso ed all' efficia della provocazione che ne risulta, non sarà, certo, da meno di una percossa punibile con pena criminale.

XXXVIII. A riordinare un perfetto sistema di scuse, conviene, dunque, premettere i seguenti lemmi: 1. Che il fatto costituente scusa debba essere diretto contro le persone, e punibile: 2. Due gradi di provocazione, grave e lieve: 3. Che siffatta gradazione abbia a desumersi, non dalla pena del reato provocante, ma dalla sua efficacia secondo la comune accettazione: 4. Che questa maggiore o minore efficacia, a non lasciarla interamente all' arbitrio del giudice, si desuma, quanto alle ferite e percosse, dalla loro importanza, secondo la distinzione in gravi e lievi, stata innanzi calcolata, e quanto alle ingiurie, dalla loro pubblicità e dalla natura determinata dell' offesa

contro il pudore, l'onore e la riputazione. 5. Che il danno alla proprietà valga di scusa sol quando recato in presenza del proprietario: 6. E che, nel fissare le corrispondenti diminuzioni di pena, vuolsi far ragione eziandio delle circostanze attenuanti, cui i giurati sogliono essere corrivi, e le quali, indipendentemente dalle scuse, sminuiscono anche la pena di un altro grado.

XXXIX. Premesse queste avvertenze generali sulle scuse e sulla natura della provocazione; importa di notare, eziandio intorno ad esse, alcuni altri mancamenti nel sistema del nostro codice.

1. La commissione napolitana, ad esempio del Codice del 19, vi aggiunse un'articolo circa la comunione delle scuse in favore dei *genitori o altri ascendenti*, *dei figli o altri discendenti*, *dei fratelli e delle sorelle in secondo grado*, *dei coniugi e degli affini nello stesso grado*, *dei quali gli uni vendicassero le offese degli altri*. La comunione è giustissima; ma è giusto di estenderla anche ai tutori ed ai pupilli, ai maestri e agli alunni; se pure non si debba estendere a tutti indistintamente, però che una santa ira divampi in ogni nobile cuore a vedere offeso un suo simile, *cum inter nos cognationem quamdam natura constituit.* (*L. 3. D. de inst. et iure*) A ogni modo, muterei la frase *vendicassero le offese degli altri*, in quest' altra *reagissero contro gli offensori degli altri*. Quel vendicare, a prescindere ch' è una improprietà, trattandosi di un' impeto d' ira che succede immediatamente all' offesa, ricorda i periodi meno civili del dritto penale.

2. Gli articoli 563 e 566 diminuiscono le pene per gli omicidii, o le ferite e percosse commesse *per eccesso: a) nell' esercizio della forza pubblica: b) nella difesa della vita o del pudore: c) nell' atto di respingere di giorno lo scalamento e la rottura di recinti, muri, porte, finestre di una casa, o di un appartamento abitato, o di luoghi dipendenti da abitazione.* Questa ipotesi tiene in gran parte, com'è chiaro, un punto medio, fra i reati provocati propriamente detti, e quelli non imputabili (articolo 558, 559 e 560). Or, che l' eccesso di chi respinge di giorno una scalata e simili, trovi una buona ragione di scusa nel fatto provocante della scalata, si comprende; che debba dirsi lo stesso dell' agente della forza pubblica, il quale, trasportato da un momento di risentimento nel vedere che si attenta, o si impedisce con atti ostili, l'esercizio delle sue funzioni, trascende nell'uso legittimo della forza, anche si comprende. Ma ciò che non è facile a cogliere è quel punto medio e indeterminato, in cui si va al di là della comune provocazione senza toccar l' altro della legittima difesa. Di che segue, che spesso si crede d' incontrare eccesso di difesa ove non vi è più nulla a difendere, perchè cessato il pericolo. Onde nacque una giurisprudenza, ch'io non so come si possa giustificare, della Cassazione di Torino, in due decisioni dell' 8 giugno 1853 e 9 settembre 1854, riportate dal Bettini, per le quali si riconosce avvenuta per eccesso di difesa l' uccisione di chi già *ritraevasi e fuggiva.* Ma quando l' aggressore fugge, il pericolo è cessato; e se l' aggredito, ciò nondimeno, l' uc-

cide, vi è spinto da risalimento d' ira, non per eccesso di difesa.

3. Gli articoli 564 e 565, che risguardano la rissa, non debbono rimanere confusi con quelli concernenti le scuse. Le pene minori cui dà luogo la rissa si fondano su di una transazione di legge, nel dubbio del vero feritore, e non dipendono da cagioni scusanti. Oltre ciò, è mestieri, specialmente quando avviene l'omicidio, che il fatto della rissa sia punito; ed ove fosse liquidata la parte che ciascuno vi ha presa, ognuno dee rispondere del fatto suo: onde bisognerebbe aggiungere una disposizione simile a quella dell'art. 389 delle abolite LL. pp. napolitane, la quale suonerebbe così: *Negli omicidii commessi in rissa, ciascuno dei rissanti è rispettivamente tenuto per la sola parte di azione che egli ha avuto nel fatto. La pena però non potrà essere minore del 4.° al 6.° grado di carcere.*

4. L'articolo 561 prevede una scusa per provocazione che potrebbe dirsi *sui generis*, la flagranza di adulterio. L'articolo 562 parla dell'omicidio commesso *nell'impeto dell'ira in seguito di provocazione grave*, e lo dichiara anche scusabile. L'articolo 568 restringe a questa sola specie di *provocazione grave* la scusa degli omicidii, delle ferite o percosse commesse contro le persone indicate nell'articolo 523, cioè i genitori. Sorge, dunque, un dubbio, se l'articolo 568, avendo ristretto la scusa alla sola *provocazione grave*, vi comprenda pure quella designata nell'articolo 561, la quale, nel nostro codice, non ha nome nè di grave nè di lieve. È evidente che se il codice attuale negasse al parricida qua-

lunque scusa, potrebbe consentirsi non dovergli giovare neppure quella della flagranza di adulterio; ma accordatagli la provocazione grave, non gli si potrebbe non accordar l'altra, che è anche più grave.

5. Da ultimo l'articolo 569, che tratta del *praeter intentionem* non è bene allogato fra le scuse, perchè è una *minorante* di pene, che esce fuori il campo delle cagioni scusanti. Dovrebbe invece formare una disposizione generale risguardante gli omicidii e le ferite e le percosse.

XL. Laonde gli articoli 561 a 569, anderebbero rifatti e partiti così:

SEZIONE V.

DELLE DIMINUZIONI DI PENA NEI REATI PREVISTI NELLA I.ª E II.ª DELLE PRECEDENTI SEZIONI, PER LE CAGIONI SCUSANTI, PER LA RISSA E PEL FINE SORPASSATO.

§. I.

Delle cagioni scusanti.

1.

Non vi sono scuse propriamente dette, oltre quelle dichiarate dalla legge.

2.

L'omicidio volontario è scusabile se è commesso nell'impeto dell'ira in seguito di provocazione nascente da reato contro la persona.

Se la provocazione è grave, sarà punito col 1.° al 2.° grado della relegazione (1).

(1) Poichè si possono ammettere anche le circostanze attenuanti, è da serbare a questo caso la discesa alla pena del carcere.

Se la provocazione è lieve, la pena dell'omicidio volontario sarà diminuita di uno a tre gradi.

3.

Si estima *grave* la provocazione che viene:

— da ferite, percosse o altre violenze *gravi* contro la persona (1):

— da minaccie a mano armata, o da ingiurie atroci.

È ingiuria atroce: 1.° quella fatta in pubblico, o alla presenza di due o più persone, con cui si attribuisce ad alcuno un reato, o altro fatto immorale, il quale, se vero, offenderebbe l'ingiuriato nell'onore o nella riputazione, o l'esporrebbe altrimenti all'odio o al disprezzo altrui (2): 2.° l'offesa al pudore fatta in pubblico, o alla presenza di una o più persone.

4.

Si estima *lieve* la provocazione che viene:

— da ferite o percosse lievi:

— dal danno alla proprietà commesso in presenza del proprietario, e da' furti con destrezza (3).

— da ingiurie che non presentino i caratteri di quella estimata atroce.

— da ogni altro reato contro la persona.

5.

Nelle medesime condizioni dei due precedenti articoli, sono parimenti scusabili le ferite, e le percosse volontarie.

— Se la provocazione è grave, il reato, che senza scusa sarebbe punibile con pena criminale, sarà punito col carcere dal 3.° al 4.° grado: il reato che sarebbe punibile del carcere dal 4.° grado in sopra, sarà punito con la stessa pena dal 1.° al 2.°

(1) Vedi gli art. 1, 2 e 3 stati innanzi proposti per le ferite e percosse

(2) Si è tolta questa definizione dalla diffamazione (art. 670).

(3) Questa crediamo una giusta gradazione del num. 2.° dell'art. 560, che dichiara non imputabile l'omicidio nell'atto della difesa contro gli autori di furto, o di saccheggio, eseguiti con violenza verso la persona.

grado : e il reato punibile col terzo grado o con altro minore, sarà punito con pena di polizia.

— Se la provocazione è lieve, la pena sarà diminuita rispettivamente da uno a tre gradi.

Se le ferite o le percosse, o altre simili offese avessero cagionata la morte, secondo le ipotesi degli articoli 7 e 8 *(riguardanti le ferite , v. s. , pag. 33)*, avrà luogo la stessa diminuzione di pena prescritta per gli omicidî volontarî scusabili.

6.

L'omicidio volontario commesso nel respingere di giorno la scalata o la rottura de' recinti , muri , porte , finestre di una casa o di un appartamento abitato , o delle loro dipendenze , si estima ancora scusabile , ed è punito col 5.° al 6.° grado di carcere.

In pari condizioni , per le ferite e percosse, si seguirà la norma del precedente articolo.

7.

Le scuse prevedute nei precedenti articoli di questa Sezione sono comuni ai genitori o altri ascendenti , ai figli o altri discendenti , ai fratelli ed alle sorelle in secondo grado, ai conjugi ed agli affini negli stessi gradi, ai tutori e pupilli, ai maestri ed alunni , ai padroni e domestici , de' quali gli uni reagissero contro l'offensore dell' altro.

8.

Sono ancora scusabili e puniti con le norme dell' art. 6.° , l'omicidio, le ferite e percosse volontarie ed altri atti violenti :

1.° Se sono commessi dal marito sulla persona della moglie , o del complice o di entrambi , nell' istante in cui li sorprende in flagrante adulterio :

2.° Se sono commessi dai genitori, e nella loro casa, sulla persona della figlia , o del complice o di entrambi, nell' istante che li sorprendono in stupro o adulterio flagrante.

La disposizione del presente articolo non sarà applicabile ai

mariti ed ai genitori quante volte essi fossero stati i lenoni delle loro mogli o figlie, o ne avessero favorita, eccitata o facilitata la prostituzione.

9.

I medesimi reati dell' articolo precedente, se commessi dalla moglie sulla persona del marito o della complice o di entrambi nell' istante in cui li sorprende in flagrante adulterio, saranno puniti:

— l' omicidio volontario con la pena della relegazione dal 3.° al 4.° grado; e le ferite, percosse ed altri atti violenti con le norme dell' art. 5.°

10.

Le diminuzioni di pene previste nella presente sezione non avranno mai luogo se l' omicidio, le ferite, le percosse volontarie, o altre simlli offese, sieno commesse sulle persone indicate nell' art. 523, tranne il caso della provocazione grave designata nell' art. 3.° e della flagranza di adulterio dei due precedenti articoli 8 e 9. Nella prima delle quali ipotesi la pena originaria del reato sarà diminuita di un grado; nella seconda, di due.

11.

I fatti di scusa costituenti provocazione non gioveranno a colui che li abbia a sua volta provocati con un reato punibile almeno con pene di polizia, tranne se ne sorpassino i limiti.

§. 2.

Della rissa

(Quì anderebbero allogati gli articoli che risguardano i reati commessi in rissa, 564 e seguenti del codice, cui si aggiungerebbe l' altro testè proposto a pag. 66).

§. 3.

Dell' eccesso di fine

(Quì si allogherebbe l' art. 569).

CAPO DECIMOQUARTO

DEL DUELLO.

XLI. Dopo molto disputare tra'giureperiti, il più dei codici delle moderne nazioni vietano il duello, e lo puniscono. Vero è che gli scrittori riconoscono che le speciali condizioni del duello non consentono di agguagliare gli omicidii o le ferite che vi si commettono, ai reati di questa sorta avvenuti fuori di esso; ma le varie legislazioni non sono di accordo nella valutazione giuridica di questa differenza. In Inghilterra e in Francia non vi sono disposizioni speciali sul duello, e sui reati che ne sono la conseguenza. Ma vi è questa diversità: presso gl' inglesi, ove il Giurì ha mostrato sempre ripugnanza di confondere i duellanti con gli assassini (1), il giudice di dritto ha modo di poter misurare le pene alle specialità del reato, essendo che nel *manslaughter* (omicidio volontario semplice) van compresi anche i casi di provocazione, di legittima difesa, d' imprudenza, e simili; e nella varietà delle pene, può scegliere fra la deportazione, il carcere per 4 anni, o la semplice ammenda (2). In Francia, al contrario, la mancanza di speciale disposizione, opera non pure che l'omicidio e le ferite avvenute in duello rientrino nella ipotesi ordinaria di questi reati, ma che il fatto stesso del duello, considerato da solo, va regolato con le norme del tentativo, la cui pena, secondo la legislazione francese è u-

(1) Blackston, com. liv: IV, ch. XIV (de l' homicide)
(2) Alex. Laya, Droit anglais, Ch. IX, de l' homicide.

guale a quella del reato consumato (1). Tutti gli altri codici, quale di un modo e quale di un altro, punendo meno severamente il duello, serbano una simile misura pei reati che da esso ne dipendono (2). Taluni, come il codice austriaco, adottano una pena piuttosto grave (articolo 161); altri una media, come quello di Würtemberg. (articolo 201), quello di Sassonia (art. 206), e il Prussiano (art. 168. 169); altri una lievissima, come la legge belga del 1841, la quale ha dato il segnale di una pericolosa rilassatezza, comecchè, nel suo insieme, poco lasci a desiderare nelle svariate ipotesi che prevede.

XLII. Le legislazioni italiane precedenti al Codice del 1859, sono da distinguere in due classi, le esorbitanti e le non esorbitanti. Della prima classe era il decreto napolitano del 1838; della seconda il codice sardo del 1839, e il toscano del 1853. Di questi due ultimi, il primo puniva la disfida col confino, e l'omicidio con la relegazione (art. 633, 534 e 638); il secondo, la sfida con l'esilio, l'omicidio con la casa di forza da tre a dieci anni (art. 340 e 344).

XLIII. Il Codice del 1859, lasciando la tradizione italiana dei codici sardo e toscano, ha voluto seguire il modello della legge belga, salvo che, a differenza di questa, non punisce la sfida, nè i padrini che non fossero complici, e punisce le ferita di pe-

(1) Arresto, Cass. franc. 22. Dic. 1837.

(2) Non tutti si accordano a punire la semplice disfida. La puniscono in Germania, i Codici sassone e prussiano, e in Italia il Codice toscano e l'abolito decreto Napolitano del 1838.

na anche più mite. A leggere siffatte disposizioni del Codice italiano, par che la legge tema meno il reato che la pena, onde l' uomo è posto al di sopra di essa legge, e la volontà dell' individuo innanzi a quella dei poteri sociali. E mentre da un lato non si è avuto forza bastante di autorizzare il duello, si è riuscito dall'altro ad un'ordine sì efimero di pene, che confina con l' impunità. L' uccisione , o il ferimento convenzionale ed in condizione equilibrata, se spoglia il fatto delle luride sembianze dell'assassinio, non per questo può rimanere giustificato sì da disarmare la legge, ed essere considerato come una delle minori infrazioni , da lasciare poco meno che impunita. Delle due l' una, o deve autorizzarsi col silenzio, o la pena dev'essere proporzionata alla volontà criminosa ed al danno, a fine di estirpare questo sanguinoso pregiudizio, aiutando l' opera educativa della civiltà, tenuto conto nondimeno della condizione speciale del duello, che , certo , dee valere ad attenuare le pene.

XLIV. Se, dunque, il duello è un colpevole abuso, e se alla società dee premere che cessi , ei bisogna cominciare per punire la sfida; però che, rispetto alla uccisione o al ferimento che ne segna, essa sia tutt'altro che un semplice atto preparatorio, il quale si possa lasciare impunito. Che anzi in essa sta appunto il primo e più importante atto di esecuzione, come quella che, una volta data, dee produrre inevitabilmente il duello; perchè, secondo il comune pregiudizio, lo sfidato che non l' accetta, o si ritrae, scade dalla pubblica opinione, ed è fatto segno a disprezzo. La sfida , quindi, a parte i pregiudizii cavallereschi, è provoca-

zione e minaccia ad un tempo, e millanteria di animo forte. Chi sfida vuol provare che, nel vendicare l'ingiuria, sa tenere fermo il petto contro il ferro dell'avversario, anteponendo alla riparazione per le vie legali un appello alla forza brutale. La sfida, dunque, dev' essere punita, così in chi la fa come in chi l'accetta, salvo che nel primo, in parità di condizioni, la pena vuol' essere maggiore, come a provocante ch' egli è. Se nondimeno i duellanti si sciogliessero volontariamente dall' impegno della pugna, deve importare alla società di covrirli di un velo.

XLV. Per ciò stesso, non tutti i duelli sono da punire egualmente. Qual giustizia consentirebbe di punire di egual pena un duello nel quale i combattenti si limitano a star contenti di qualunque sfregio che l'uno facesse a l' altro, e i duelli convenuti a ultimo sangue? L' omicidio avvenuto nel primo non saria certo da punire come quello avvenuto nell' altro. Se il codice toscano avesse fatto anche questa distinzione, invece di prevedere superfluamente il caso della frode (non essendo mestieri di una disposizione speciale, perchè in questo rincontro alle condizioni del duello subentrano quelle del reato premeditato), potrebbe veramente vantarsi di avere toccato in questa parte della legislazione il miglior punto desiderabile.

XLVI. Ciò posto, gli articoli sul duello dovrebbero, nel Codice italiano, essere rifatti in questa forma, avuta ragione della distinzione dei gradi di pena che ho dinanzi proposta.

1. (1).

La disfida al duello, ancorchè non accettata, e l'accettazione di essa, ancorchè non susseguita da atti esecutivi di duello, si punisce col 1.° al 2.° grado di confino (2).

2.

Il reato di duello si commette subitocchè una delle due parti, venuta a fronte dell'altra, ha fatto uso delle armi destinate al combattimento (3).

(1) ARTICOLI DEL CODICE ATTUALE.

588. Il reato di duello si commette allorachè, in seguito a disfida accettata, una delle due Parti venuta a fronte dell'altra ha fatto uso delle armi destinate al combattimento.

589. L'omicidio commesso in duello è punito col carcere non minore di un anno.

Se dal duello sono derivate ferite costituenti per sè stesse crimine, il feritore è punito col carcere non minore di mesi sei, estensibile a due anni.

Se dal duello sono derivate ferite meno gravi, il feritore soggiacerà alla pena del carcere estensibile a mesi sei.

Se il duello non ha prodotto nè omicidio, nè lesione personale, i duellanti saranno puniti colla pena del carcere estensibile a un mese.

590. In tutti i casi contemplati nell'articolo precedente la pena del carcere potrà, secondo le circostanze, essere commutata in quella del confino.

591. Alla pena del carcere o del confino sarà sempre aggiunta una multa estensibile a lire mille.

592. Non sarà mai applicato il *minimum* della pena a quello fra i duellanti che abbia provocato l'altercazione che diede luogo al duello.

593. I padrini saranno considerati come complici nel solo caso in cui abbiano istigato al duello.

594. Qualunque militare od altro individuo appartenente alla pubblica forza, che s'imbattesse in persone che si accingessero a combattere, o che già combattessero, dovrà intimare loro a nome del Re di deporre le armi e di separarsi: pel solo fatto di disobbedienza a tale intimazione, i duellanti incorrono nella pena del carcere per un mese.

595. Le pene come sovra stabilite pel duello saranno applicate ancorchè i duellanti avessero eletto il luogo del combattimento fuori dello Stato, quando in questo siane seguito il trattato.

(2) Dall' art. 340 Codice toscano.

(3) Art. 341 Codice toscano, e 588 Cod. italiano.

3.

Se il duello non ha prodotto nè omicidio, nè ferita alcuna, i duellanti saranno puniti col carcere dal 4.° al 5.° grado (1).

4.

Con la pena del precedente art. sarà punito ancora quel duellante, che non avendo leso l'avversario, abbia egli stesso riportato una qualunque ferita (2).

5.

L'omicidio commesso in duello è punito con la relegazione; dal 2.° al 3.° grado, se il combattimento fu convenuto a morte, o con arma da fuoco; e dal 1.° al 2.° grado, negli altri casi.

6.

Ma se la morte del ferito avvenga entro i 40 giorni immediatamente successivi al reato, non per sola natura delle ferite, ma per concorso di causa preesistente o sopravvenuta; nel primo caso dell'art. precedente, la pena sarà diminuita di un grado; nel secondo, di due.

Eguale diminuzione avrà luogo, se la morte si verifichi dopo i suddetti 40 giorni.

7.

Le ferite gravi saranno punite col carcere; ne' casi dell'art. 1.° (*riguardante tali ferite, v. s. pag. 49*) col 4.° al 5.° grado; nei casi dell'art. 2.° (*circa dette ferite, v. s. pag. 50*), col 2.° al 3.° grado. Le ferite lievi saranno punite con pene di polizia.

8.

Chiunque, con eccitamenti, di qualsivoglia maniera, abbia dato

(1) Art. 342 c. toscano, e 589 c. italiano.
(2) Art. 343 c. toscano.

cause ai fatti criminosi contemplati negli art. 1. 3. 5. 7. sarà punito quale instigatore (1).

9.

I *secondi*, che non hanno instigato al duello, sono puniti col 1. grado del confino. Ma se prima del duello, abbiano procurato di riconciliere le parti, o se, per causa di essi, il combattimento ha avuto un esito men tristo di quello che le parti si proponevano, vanno immuni da pena (2).

19.

Entro i limiti legali, rispettivamente prescritti negli articoli precedenti di questa sezione, la pena del provocatore, a parità delle altre circostanze, dee superare quella del provocato (3).

11.

Coloro che pubblicamente ingiuriano o fanno segno a disprezzo una persona che abbia ricusato il duello, saranno puniti col carcere dal 4.° al 5.° grado (4).

Per questo reato non ha luogo l'eccezione dell' art. 586.

12.

Alla pena del carcere o del confino sarà sempre aggiunta una multa estensibile a mille lire (5).

13.

Qualunque militare o altro individuo appartenente alla pubblica forza, che s'imbattesse in persone, le quali si accingono a combattere, o combattono, dovrà intimare loro a nome del Re di deporre le armi e di separarsi; il solo fatto di disobbedienza a questa intimazione è punito di carcere per un mese (6).

(1) Art. 347. c. toscano.
(2) Art. 348 c. toscano.
(3) Art. 350 toscano.
(4) Dalla legge belga.
(5) Art. 591 del cod. ital.
(6) Art. 594 del cod. ital.

14.

Le pene statuite pel duello saranno applicate eziandio se i duellanti avessero eletto il luogo del combattimento fuor dello Stato, quando in questo siane seguito il trattato (1).

CAPO DECIMOQUINTO

DELL' ESTORSIONE

XVLII. L'articolo 601 prevede i casi di estorsione, e ne statuisce le pene contro gli autori *con la reclusione o anche coi lavori forzati a tempo*; sicchè il giudice si trova a fronte di una latitudine di pena che comincia da 3 anni di reclusione e finisce a 20 anni di lavori forzati. In questa disposizione, per non dire di qualche altra, la latitudine della pena, lasciata all' arbitrio del giudice, è più che esorbitante; onde incontra di vedere lo stesso fatto punito con una immensa diversità di pena. D' altra parte, i mezzi che sogliono adoperarsi in questa maniera di reati agitano fortemente l' animo dei minacciati, e portano una incessante irrequietezza nel seno delle famiglie. Sicchè la pena dovrebbe sempre essere grave, ed aumentare secondo il danno minacciato. E però sarebbe da applicare la pena della reclusione, ove il danno minacciato riguardi la proprietà, e quella dei lavori forzati a tempo, se la minaccia sia contro la persona.

(1) Art. 595 del cod. Ital.

CAPO DECIMOSESTO

DEI FURTI QUALIFICATI

XLVIII. Ho già altra volta avvertito come in questa materia dei furti qualificati si scoprano maggiormente i tristi effetti della soverchia latitudine di pena lasciata ai giudici. Di fatti, secondo gli articoli 606 a 610, i furti accompagnati da una sola qualifica, sono puniti con la reclusione, senza determinazione di gradi; e secondo l'art. 612, *quando se ne aggiunge un'altra, la pena sarà accresciuta di un grado, e quando se ne aggiungano due o più, si aumenterà di uno o di più gradi.* Di che nasce, e la giurisprudenza dell' antica cassazione di Torino ne fa fede (1), che di due furti, di cui l' uno sia accompagnato da una qualifica, e l' altro da tre, essendo pel primo indeterminata e senza distinzione di gradi la pena della reclusione comminata dalla legge, possono entrambi essere puniti con 10 anni di reclusione; del pari che un furto accompagnato da due qualifiche può esser punito con 15 anni di lavori forzati, mentre un altro che ne presenti tre, potrebbe esser punito anche con 7 anni di reclusione. Certo, è bene di lasciare al giudice alcuna latitudine nell' applicazione delle pene; ma affinchè la prudenza non degeneri in arbitrio, e non si verifichi tanta divergenza di pena per lo stesso fatto, anzi, una pena maggiore per un reato minore, secondo le particolari disposizioni del giudice, è mestieri limitarla e precisarne i termini.

(1) Cass. 24 ott. 1857 ricorso Coliganis. V. Bettini 1856 1. parte.
Questi articoli del codice attuale sono tolti dal codice sardo del 1839.

XLIX. Prescrivere poi sempre l'aumento di un grado a misura che concorre un altra qualifica, quando la legge vieta di ascendere fino ai lavori forzati a vita ; mentre, dall' una parte, ciò sembra troppo rigoroso, arriva, dall' altra, a un punto in cui il concorso delle qualifiche non può più valutarsi. Il che basterebbe a svelare l'esorbitanza del sistema. Invece, si potrebbe aumentare un grado in ragione di una o due qualifiche, lasciando al giudice di spaziare tra i limiti del grado. Laonde dovrebbe il Codice, come fa, noverare tutte le diverse qualifiche, ma senza indicarne la pena, e poscia sostituire all' articolo 612 il seguente : *Quando ne' furti concorrono una o due delle dette qualifiche la pena sarà del 1.° grado di reclusione, la quale sarà progressivamente aumentata sempre di un altro grado a misura che si aggiunge un' altra o due delle medesime qualifiche, senza che si possa mai ascendere a la pena dei lavori forzati a vita.*

L. Quanto alle circostanze che il codice eleva a qualifiche dei furti, conviene aggiungerne due altre.

1. La notte, come quella che agevola di per sè la consumazione dei furti, ancora che non si commettano in case abitate o inservienti ad abitazione, nelle quali soltanto l' articolo 608 limita, senza una buona ragione, questa qualifica di tempo.

2. I pubblici convegni, le sale di udienza dei tribunali, le vetture delle ferrovie, sono tali luoghi che tra per la fiducia che debbono ispirare a chi vi si trova e tra per l' audacia maggiore del ladro, debbono poter anche costituire qualifica del furto.

CAPO DECIMOSETTIMO

DELLA CAMORRA

LI. Quì cade in acconcio di dire qualche cosa della *Camorra*, dopo avere toccato della estorsione, ch' è la forma di malefizio cui quella ordinariamente riesce. Il Monnier, in quel suo libro degno di essere meditato, la definisce *l' estorsione organizzata*; e tal' è. Se non che, a meglio determinare il carattere proprio dell' organizzazione, vi aggiungerei *da una setta di soperchiatori*. In fatti, il *camorrista* è associato in *setta*, con usi e linguaggio speciale; ha le sue leggi; riunisce il suo tribunale, e pronunzia le sue formidabili sentenze (1). Nè si rimane soltanto alla estorsione per via di minaccia, tacita o espressa, ma comanda le battiture e gli assassinî, e talora la fa da protettore e da gradasso. Onde non è ricevuto affiliato se non chi abbia dato pruove di forza e di bravura con assassinî, o con altri simili atti di ferocia e di coraggio. I suoi centri sono le prigioni e i luoghi di pena. Le sue fila si stendono nella città e fuori. La proprietà e l'industria, il lavoro più modesto e giornaliero, vi sono soggetti per impinguare una classe di facinorosi, i quali, ornati di gioielli, non vivono e non alimentano i loro vizii che col delitto e colle sostanze altrui. Il peggio è poi che la intimidazione che mettono nell'animo dei cittadini è tale, che i loro misfatti o restano impuniti per mancanza di pruova, o puniti in taluno di essi, che, per decreto del loro tribunale,

(1) *Monnier*, op. cit. pag. 27 e segg.

si offre vittima espiatoria invece del vero colpevole. Se tale è il *camorrista*, non è a sperare che con le pene ordinarie si possa riuscire ad altro che ad aggirarsi in un circolo vizioso. Egli passerà dal carcere alla reclusione o al *bagno*; e mutando di luogo, eserciterà sempre il suo mestiere, mantenendo i patti della setta. Salvo, dunque, i casi nei quali, secondo la natura dei reati, si debba applicare la pena capitale; il camorrista, come tale, non dovrebbe essere altrimenti punito che con la deportazione, rimanendo in questa assorbita le pene minori, qualunque sia il reato che, oltre la camorra, se gl' imputi. D' altra parte, a troncare ogni influenza della setta, conviene anche statuire pene più severe, che non sono quelle ora comminate dal Codice, per le minacce e pei reati commessi a danno dei testimoni, che depongono in questa specie di giudizii, come pei subornatori di testimoni, o pei testimoni renitenti o falsi.

CAPO DECIMOTTAVO

DELLE CIRCOSTANZE ATTENENTI

LII. L' uso delle *circostanze attenuanti* soccorre a due bisogni: 1. a temperare un sistema vizioso ed eccessivo di penalità: 2. a far scomparire le disuguaglianze cui riuscirebbero le pene, se avessero ad applicarsi con la medesima invariabile misura, senza potere tener conto di talune speciali gradazioni di imputabilità, impossibili, per la mutabile loro natura

a essere prefigurate in determinate ipotesi di legge. Il secondo di questi due bisogni è comune a tutt'i codici penali; il primo è puramente accidentale, e dipende da vizio della legge. I legislatori francesi che nel 1810 avevano introdotto questo istituto pei reati correzionali, furon costretti nel 1832 di estenderlo anche ai crimini, a causa delle imperfezioni veramente gravi del loro sistema di penalità, onde i giurati non fossero corrivi, per non lasciare applicare pene troppo severe o sproporzionate, a dare verdetti negativi: *il résoudra*, dicevasi, *dans la pratique les plus fortes objectiones contre la peine de mort*, *contre la théorie de la récidive*, *de la complicitè*, *de la tentative* (1). Il codice italiano, adottando il sistema delle circostanze attenuanti per ogni maniera di crimini e delitti, non può aver mirato a correggere lo stesso ordine di difetti del codice francese; perchè tra le due legislazioni corre appunto questo divario, che la nostra è di lungo tratto migliore dell' altra. Non fosse che l' accurata gradazione delle pene secondo le teoriche del tentativo, dell'eccesso di fine e della complicità, e le varie cagioni scusanti nei reati di sangue, fra la quali vanno proprio noverate gran parte di quelle che la giurisprudenza francese non ammette che come circostanze attenuanti, prova la differenza dei due codici, e l' uso più moderato che deve farne il nostro, per non rendere illusorie le pene, e spegnere l'autorità della legge (2).

(1) Cod. pèn. progr. p. 20.

(2) Altrove ho discorso più distesamente questo tema — V. *Delle Circostanze attenuanti nel codice penale italiano, per* l'avv. S. Martinelli — Napoli 1862.

LIII. Il perchè l' articolo 684 del nostro codice, statuendo, per regola generale, la diminuzione di un grado di pena pel concorso delle circostanze attenuanti, provvede adequatamente al bisogno. Ma sono da emendare tre punti, a intendere i quali è bene di rileggere tutti insieme i tre articoli che ha il nostro codice sopra questa materia.

682. In tutti i reati contro le proprietà, quando il danno non ecceda lire venticinque, e concorrono circostanze attenuanti, il Giudice è autorizzato a diminuirne le pene nella seguente proporzione.

Se la pena è dei lavori forzati a tempo, si potrà discendere alla pena della reclusione; se la pena è della reclusione, si potrà discendere a quella del carcere, con che però non sia mai minore di mesi sei.

Ove l' importo del danno ecceda le lire venticinque, ma non sorpassi le lire cento, le pene criminali sopra menzionate potranno, in concorso di circostanze attenuanti, essere diminuite di due gradi.

683. Nei casi nei quali è stabilita da questo Codice la pena del carcere o della multa per reati commessi o contro le persone, o contro le proprietà, se concorrono circostanze attenuanti, potrà il Giudice discendere a pene di polizia.

Quando però la legge prefigge un minimum *della pena del carcere o della multa, la diminuzione di pena non potrà aver luogo che nel limite di due gradi a partire dal* minimum *stabilito.*

684. Senza pregiudizio della facoltà fatta alle Corti ed ai Tribanali coi due precedenti articoli, e delle altre diminuzioni di pena prescritte o permes-

se dal presente Codice; qualora nei reati in esso Codice contemplati e punibili di pene criminali, o correzionali, concorrano circostanze attenuanti, dovranno le Corti e i Tribunali diminuire la pena di un grado.

1. E da prima, il modo come sono disposti questi articoli ha dato occasione a tale una interpretazione che in molti casi la pena può rimanere del tutto annullata. Molti giuristi sostengono che la disposizione dell'articolo 684 essendo scritta dopo le altre due, il giudice, nel concorso delle circostanze attenuanti, dopo di averne diminuita la pena secondo i casi, in conformità dell'articolo 682, o dell'articolo 683, abbia a diminuirla ancora di un'altro grado in virtù della regola generale statuita per ultimo nell'articolo 684. A non ridire le cose dette, rimando il lettore alla citata operetta sopra *le circostanze attenuanti*, ove mi accadde di chiarire come tutto l'errore di questa interpetrazione sia nato da un'equivoco dei compilatori del codice, i quali avrebbero dovuto capovolgere l'ordine dei tre articoli, e collocare l'ultimo in primo luogo, come quello che, secondo la mente della legge, esprime la regola generale, di cui gli altri due non sono che eccezioni, le quali conferiscono al magistrato, per taluni reati speciali, la facoltà di ampliare la diminuzione di pena assegnata in via di regola generale dall'articolo 684 (1).

2. Non v'è ragione che delle circostanze attenuanti non si abbia a tener conto nei reati di stam-

(1) Op. cit. *Dell' unicità di valutazione delle circostanze attenuanti*. pag. 25 a 40.

pa e nei reati forestali, che la giurisprudenza tiene eccettuati dalle parole limitative dell'articolo 684 *in esso codice contemplati*, le quali si dovrebbero cancellare.

3. L'articolo 683 non si trova scritto nel codice se non perchè il più delle volte le pene vi sono comminate senza determinazione di gradi. Quando la latitudine lasciata al giudice è tragrande e si stende per molti gradi di pena, si capisce che, in considerazione di una specie di reati minori, la legge abbia statuita una maggiore diminuzione. Ma se nella riforma prevale, come spero, il sistema contrario, cioè, che la comminazione delle pene sia fatta per gradi, sicchè riescano più proporzionate al reato, questo articolo avrebbe a sopprimersi addirittura: e non vi sarebbe ragione di accordare per reati punibili del carcere, altre diminuzioni oltre quella del grado conceduta dalla regola generale dell'articolo 684. Altrimenti le pene del carcere e della multa, per gran parte di diletti, rimarranno annullate.

Laonde i tre articoli citati avrebbero a ridursi a due e riscritti così:

1. (682) *Senza pregiudizio delle altre diminuzioni di pena prescritte o permesse dal presente codice; qualora nei reati punibili di pene criminali o correzionali concorrono circostanze attenuanti, dovranno le corti e i tribunali* (e anche i giudici di mandamento, se riavranno la giurisdizione correzionale) *diminuire la pena di un grado.*

2. (683) *In tutti i seguenti reati contro la proprietà, quando il danno non ecceda 25 lire, e concorrono circostanze attenuanti, il giudice potrà, non*

attenendosi alla regola del precedente articolo, discendere dalla pena dei lavori forzati a tempo, a quella della reclusione; e dalla reclusione al carcere non meno del quarto grado.

Quando poi il valore del danno ecceda le 25 lire senza sorpassare le 100, le pene criminali sopra menzionate potranno, in concorso di circostanze attenuanti, essere diminuite di due gradi (1).

(1) Non è senza ragione se in questa maggior diminuzione, puramente facultativa, non sieno compresi anche i reati contro le persone. Perchè per la maggior parte di questi ultimi le pene possono grandemente diminuirsi nel concorso di *cagioni scusanti*, mentre che per quelli non vi sarebbe altra via, in taluni casi, che di tener presente la quantità del danno alla proprietà, cui ha mirato principalmente il colpevole.

RIFORME

PER

LE GIURISDIZIONI E LA PROCEDURA PENALE

CAPO DECIMONONO

DELLA GIURISDIZIONE CORREZIONALE

LIV. Le leggi, soprattutto quelle ordinatrici delle giurisdizioni, debbono provvedere e misurarsi, più che al bisogno particolare di una provincia, a quello generale dello Stato; e saria stoltezza non perdonabile se nel riordinamento delle giurisdizioni penali (divenuto veramente necessario, dopo l' ultima prova che la legge organica giudiziaria ha subìta nelle provincie meridionali) , non si avesse a far ragione eziandio delle provincie settentrionali e si riuscisse a scalzare inopinatamente dalla sua base l'unità della legislazione. Il problema da risolvere è, dunque, questo: le giurisdizioni penali hanno ad essere riordinate in modo , che mentre scansino tutti gl'inconvenienti che l'attuale legge organica ha incontrati nelle provincie meridionale, tornino anche accomodate alle provincie settentrionali , ove i danni stessi non si sono verificati , o verificati in una misura di gran lunga minore. E poichè i vizii della legge sono stati scoperti , o più vivamente sentiti, in queste provincie meridionali, non sia discaro ch'io muova da esse il discorso , per indagare le cagioni e cercare la soluzione pratica del problema.

LV. Nelle provincie meridionali, adunque, sotto il cessato governo, la giurisdizione correzionale era delegata ai giudici regii, o di mandamento, che vogliansi dire, salvo l' appello alle gran corti criminali. In questa forma di ordinamento v' erano un vantaggio e

un' inconveniente grandissimi. Il vantaggio dimorava in ciò che la giustizia si manteneva locale; e appunto perchè locale, i giudici riuscivano ad amministrarla meglio, le parti potevano facilmente domandarla e facilmente difendersi, e costava pochissimo di spesa, non pure allo Stato che ai privati. L'inconveniente era che la libertà individuale non trovava sufficiente garentia nel giudizio di un giudice solo; senza che l' appello potesse d' altronde compensarne il danno, traportando la lite nel capoluogo di una provincia, e distruggendo in seconda istanza tutto il vantaggio e le agevolezze locali. Chi poi consideri l' indole naturalmente calda risentita e chiaccherina dei meridionali, e la enorme difficoltà delle strade e dei trasporti nelle provincie napolitane, può figurarsi quanto fosse sterminato il numero dei processi correzionali, e quanto incresciosi e dispendiosi i giudizii di appello.

LVI. In questa condizione di cose, apparve il nuovo codice che deferì ai tribunali circondariali la giurisdizione correzionale, salvo il gravame alle corti di appello. Il pensiere della legge fu, certo, liberalissimo, in quanto lascia giudicare i delitti da un collegio composto di tre giudici, invece che da un giudice solo; ma il disegno è sbagliato, e gl'inconvenienti sono raddopiati fuor misura. Lascio stare il ristagno dei processi, inevitabile quando si passa da un vecchio a un nuovo ordinamento, e peggio poi quanto nel passaggio s' ha anche a mutare di luogo, correndo tutte le distanze dalle giudicature di mandamento alle sedi

de' tribunali. Ma, cumulare in uno o due o tre tribunali tutte le cause correzionali di una provincia napolitana, torna a dare in due difficoltà insormontabili; la prima, che un tribunale, quando pure non avesse cause civili di prima istanza o di appello, che già ne ha troppo, non basterà mai ad assolvere e a tenere in corrente il lavoro di tutte le cause correzionali del suo circondario; la seconda, che le spese a carico dello Stato e delle parti, e i danni e gli ostacoli per far giudicare i delitti fuori dei rispettivi mandamenti, non pure in prima istanza che in appello, sono cresciuti per lo meno del doppio. E quando si aggiunga che il codice attuale largheggia troppo di forme dilatorie, e che ordinariamente gl' imputati, per allontanare più che possono, il momento della punizione, si tengono contumaci, per quindi avvalersi delle opposizioni nel doppio grado di giurisdizione, sì che una causa correzionale si porta quattro volte all' udienza, quadruplicando le spese; non è meraviglia se i tribunali, stracarichi di processi, non arrivino a sbrigarli tutti, o quel tanto che ne possono, costi una spesa enorme. Onde le parti offese, sgomentate dalla lentezza, dalla spesa, da ostacoli di tante sorte, lasciano, per difetto di querele, rimanere impuniti molti reati, quando pure non preferiscano, come accade assai di frequente, di farsi giustizia con le proprie mani, moltiplicando così le vendette private.

LVII. Quale sarà il rimedio? Molti propongono di tornare all' antico sistema napolitano dei giudici di mandamento, che vuol dire, a gli stessi inconvenien-

ti che abbiamo notati. E le provincie settentrionali avranno a perdere esse il benefizio della giurisdizione collegiale, o la conserveranno, mantenendo in Italia lo scandalo di un difforme ordinamento giudiziario? Io non conosco d'appresso le proprie condizioni di quelle provincie; ma mi penso che tra per l'indole degli abitanti e tra per la facilità delle strade e delle comunicazioni, nè i processi correzionali soprabbondino e la giustizia non ne sia impedita, nè i giudizii costino tutta quella spesa che qui da noi. A ogni modo, una non lieve spesa bisogna pure che costino, quanta certo non ne costerebbero se i delitti, invece che dai tribunali nei capoluoghi di circondario, fossero giudicati in ciascun mandamento. Ma, questa sola ragione della molta spesa per le provincie settentrionali, e la ragione doppia della troppa spesa e della difficoltà, speriamo, momentanea delle strade per le provincie meridionali, bastano per togliere alle une e alle altre il vantaggio e la garentia di un collegio di tre giudici nei giudizii correzionali? O non c'è egli un modo da usufruire tutti i vantaggi della istituzione collegiale, facendo al tempo stesso giudicare i delitti localmente in ciascun mandamento e senza alcuna o lievissima spesa? Io credo che questo modo ci sia; e che sarebbe anzi una gran povertà, indegna dell'ingegno italiano, se non si sapesse far meglio che di tornare a istituzioni provate da lunga esperienza difettose, e dopo aver dato un passo avanti e conferita la giurisdizione correzionale ai collegi, ridarne due indietro e ricascare nelle mani di un giudice solo.

LVIII. Ho lungamente meditato questo problema e son convinto che si possa scioglierlo bene nel modo seguente. Prego il lettore di giudicare il disegno, considerando, non pure le sue parti, che l'insieme.

1. Gli attuali circondarii, o, quando si volessero abolire i circondarii, le provincie, avrebbero a suddividersi in distretti giudiziarii; ciascun distretto composto de' tre mandamenti più vicini. Per turno, una o due volte la settimana, il giudice di ciascun mandamento, o il suo sostituto, darebbe udienza correzionale costituendosi in tribunale mandamentale con gli altri due giudici del distretto, o con i loro sostituti. Il giudice del luogo sarebbe presidente e relatore. Il Sindaco, o un suo sostituto o un consigliere municipale, funzionerebbe da Pubblico Ministero, per dare le conclusioni alla udienza, come già gli eletti napoletani. Circa l' istruzione de' processi, ne ragionerò più innanzi, in un capitolo apposito, discorrendo l'istituzione dei giudici istruttori presso i tribunali circondariali. Le cause vi si potrebbero trattare con citazione diretta, risparmiando le maggiori indennità a gli uscieri per le citazioni a lunghe distanze, e quasi sempre quelle dovute ai testimoni, o quando no, le non monterebbero che a pochi centesimi, essendo questi uditi nel luogo stesso del loro domicilio, salvo alcuna rara eccezione. Il bilancio dello Stato non avrebbe a gravarsi di alcuna spesa d' impianto per le sale di udienza e il personale delle segreterie, essendo più che sufficienti le sale che vi sono nelle giudicature di mandamento; o se di alcun' altro impiegato vi fosse d'uopo, si potrà addirne parecchi dai tribunali di circondario, ove il numero degli affari

scemerebbe di molto a un tratto. Le spese d' indennità ai due giudici dei mandamenti vicini, cui certo convien pagarle, non fanno caso, avuto riguardo alla immensa economia sulle altre moltissime che ora sono erogate, e che andrebbero risparmiate, salvo che non dovessero contribuirvi, com' è giusto, i municipii stessi, secondo già fu praticato fino al sessanta in queste provincie, ove i giudici di mandamento erano pagati dai Comuni. Così le cause correzionali resterebbero divise e giudicate speditamente in ciascun mandamento, conservando tutt' i vantaggi della giustizia collegiale e locale, senza spesa e senza pure uno degli inconvenienti prodotti dagli altri sistemi fin' ora usati.

2. Niuno meglio dei giudici di mandamento, che sono in contatto immediato con le popolazioni e con le classi più umili, può valutare le loro querele e giudicare il più gran numero di liti con maggiore cognizione di causa. E quando essi non sieno isolati e possano acuire lo sguardo nella discussione dei tribunali mandamentali, mentre saliranno più addestrati e provetti ai collegi superiori, avrebbero modo e occasione, come altri non potrebbe, d' informare il Ministro guardasiggilli e il Governo de' piú riposti bisogni dell' amministrazione della giustizia e delle classi povere. Ciò che dovrebbe essere tema annuale di appositi rapporti de' tribunali mandamentali.

3. Ma non basta. La qualità de' delitti e delle pene correzionali, considerata rispetto ai crimini e alle pene criminali, è tale, che quando il giudizio dei delitti si affida a un tribunale composto di tre giudici, torna superfluo l' appello e il riesame della sen-

tenza in un secondo grado di giurisdizione. Nelle forme del rito e nella pubblica discussione, in cui si esercita pienamente il diritto della difesa; nel numero dei giudicanti che in camera di consiglio s' illuminano a vicenda discutendo i loro voti; e nel ricorso in cassazione che tutela l' osservanza della legge; l' imputato trova la sua più salda e sicura garentia. Convien, dunque, abolire l' appello addirittura; e conservare solo l' opposizione contro le sentenze contumaciali. Ecco altro tempo, altre cause, altre spese enormi risparmiate.

4. Ai tribunali circondariali, il cui numero potrebbe facilmente restringersi (quando non si volessero mutare in tribunali provinciali, bastando che ve ne sia uno, anche di più sezioni, nel capo luogo di ciascuna provincia), resterebbero, oltre la competenza civile, che già hanno e la commerciale e l'amministrativa, che ad essi si potrebbero dare: 1. tutti quei crimini che la Sezione di accusa rimanda loro perchè vi pronunciino in via correzionale, e pei quali, com' è noto, quando svanissero i motivi di un tale rinvio, la pena del carcere può essere aumentata fino a dieci anni, giusta gli articoli 387 e 428 della procedura penale: 2. gli omicidii involontari, avuto riguardo alla gravezza del danno.

5. L' abolizione degli appelli correzionali trae seco la soppressione delle sezioni penali e promiscue delle Corti di appello, e quindi la possibilità di adoperare per lo meno altri sei consiglieri al più pronto disbrigo delle cause penali, o nelle Sezioni di accusa, o in nuove Corti di assisie.

LIX. Ci si pensi: questa istituzione de' tribunali mandamentali chiude nel suo seno e darebbe via via frutti ottimi e copiosi. Ma se il Parlamento, seguendo l'opinione più divulgata, e l'esempio apparentemente più facile, ma meno sicuro e più dispendioso, si risolvesse a ridare singolarmente ai giudici di mandamento la giurisdizione correzionale; bisognerebbe adottare alcuni temperamenti necessari a cansare un pericolo maggiore di tutti i danni avuti fin' ora, ch' è l'inevitabile disprezzo in cui sogliono cadere i giudicati renduti da un giudice solo; conseguenza naturale del molto arbitrio che ha il giudice, appunto perchè solo, onde sdrucciola più facilmente nell' errore e toglie fiducia e ossequio alle sue sentenze. In siffatto ordine d' idee, mi parrebbero necessarie queste norme:

1. Il giudice di mandamento avrebbe a giudicare inappellabilmente sino al secondo grado delle pene correzionali, cioè, a tre mesi di carcere, a un anno di confino o di esilio locale, a un anno di sospensione dall' esercizio dei pubblici uffici, e a 250 lire di multa. E in questi soli casi ammettere la opposizione alle condanne contumaciali:

2. Le sentenze di condanna a pene maggiori sarebbero appellabili ai tribunali circondariali, senza diritto alla opposizione in grado di appello, il cui gravame vale già di opposizione: non è giusto che l'imputato, il quale gode di un doppio grado di giurisdizione, ed ha tanto agio di difendersi abbia a poter dilazionare più lungamente il giudizio. I tribunali che sono in maggior numero delle Corti di appello, e quindi più prossimi che non queste ai luoghi de' delitti,

potrebbero discutere più prontamente i gravami ripartiti fra essi, e far costare meno allo Stato le ripetizioni delle discussioni pubbliche, le quali, adesso, nelle sedi più lontane delle Corti di appello, costano moltissimo. Nel regno d'Italia vi sono 1692 mandamenti, 138 tribunali circondariali e 18 Corti di appello. Il lavoro degli appelli correzionali, che oggi è a carico delle sole 18 Corti, anderebbe invece distribuito, ed è possibile che lo assolvono i 138 tribunali, pogniamo anche che se ne voglia restringere il numero. La sottocommissione parlamentare, che ha riferito in questi ultimi giorni sul bilancio del ministero di grazia e giustizia, ha già sentita e riconosciuta la impossibilità che le 18 Corti di appello, secondo il presente ordinamento, possano bastare a decidere le migliaia di appelli correzionali; tanto che, mantenendo com'è di presente, la giurisdizione correzionale nei tribunali di circondario, ha proposto nondimeno, ad esempio di un sistema seguito in Francia fino al 1856, che gli appelli, ove non si volessero abolire, si portino indistintamente al capoluogo della provincia davanti alle Corti o ai Tribunali eguali, secondo che quelle o questi vi abbiano fede. Il che, se pare un'assurdo, prova appunto come la giurisdizione correzionale non si possa mantenere nei tribunali di circondario. Ed è un'assurdo, perchè travolge l'ordine gerarchio, scalzando l'autorità morale e giuridica di un secondo giudizio pronunziato da magistrati di grado e di numero eguale ai primi giudici; talchè l'imputato potrebbe uscirne condannato dopo avere ottenuto, fra sei giudici di ugual grado, quattro voti favorevoli e

415804

due contrarii se, assoluto, per esempio, in prima istanza, il P. M. ne appelli.

CAPO VENTESIMO

DEL GIUDICE ISTRUTTORE

LX. L'uffizio di giudice istruttore presso gli attuali tribunali di circondario, quale che sia il numero di giudici che vi sieno addetti, è, secondo il presente ordinamento, ufficio di giudice solo, il quale compila l'istruzione del processo, e pronunzia, come in prima istanza, sulla valutazione del fatto (se costituisce reato, e quale ne sia il nome di legge), sulla estinzione, ove fosse il caso, dell' azione penale, sulla sufficienza degl' indizii, e sulla competenza. L'Istruttore ha, dunque, una facoltà poco meno che sovrana, della quale la opinione pubblica si è giustamente commossa e si commuove, quando vede che un giudice solo può mandare impunito qualunque malfattore, se il P. M. non si accorge in tempo di opporsi all' ordinanza di *non esservi luogo a procedimento*; e sostenere in carcere e protrarre le ansie di un imputato evidentemente innocente. Nè le ordinanze di questa sorta dipendono da mal volere; ma sono conseguenza naturale di un potere di grande responsabilità affidato all' arbitrio di un solo, il quale può a volta a volta andare incontro al doppio pericolo di essere o troppo avventato o troppo timido e perplesso nelle sue deliberazioni. Il vizio, insomma, è più della istituzione che dell'uomo. Io stesso ho veduto talora capitare alla Sezione di accusa di questa Corte di Napoli non pochi processi in seguito di or-

dinanze che se non fossero state pronunziate da un solo, la istruzione si sarebbe spenta al primo passo, con maggior rispetto alla giustizia e alla libertà individuale, ch' è pure il diritto più santo e prezioso che l' ordine giudiziario è chiamato a tutelare. Fin dal 13 febbraio 1808 fu presentato in Francia, alla Sezione legislativa, un disegno ispirato da Napoleone I. che dava simiglianti facoltà all'istruttore, da sostituire al Giurì di accusa (1); ma dalla discussione che se ne fece, mano mano progredita, venne fuori la doppia istituzione della *Camera del Consiglio* e della *Camera di accusa;* la prima delle quali pronunziava, sul rapporto del giudice istruttore, le ordinanze di competenza, di *prevenzione* e di *non esservi luogo a procedimento*, che ora sono pronunciate solo da quello. Se non che, le attribuzioni della *Camera del Consiglio* non erano tutte ben distinte da quelle della *Camera di accusa*; ciò che diede occasione nel 1856, di tornare all' idea napoleonica. Per semplicizzare la cosa, fu guastata. In luogo di emendare le attribuzioni proprie della *Camera del Consiglio*, la si abolì, conferendo al Giudice istruttore il potere illimitato che ho detto. Da questa riforma francese è nato l' uffizio dell' istruttore nel Codice Italiano del 1859. Dee tornarsi alla *Camera del Consiglio?* Credo che non si possa farne senza. Nè è possibile ciò che taluni pensano, di togliere di mezzo addirittura la ordinanza dell'istruttore nella valutazione delle pruove, riserbandola invece alla sentenza della Sezione di accusa. Perchè nè è possibile che la Sezione di accusa possa esa-

(1) Locré, tom. 23.

minare un numero così sterminato di processi, nè è lecito di togliere il doppio grado di giurisdizione, che, per quello che si attiene alla istruzione preparatoria del giudizio finale, fa parte della garentia cui ha dritto l' imputato.

LXI. Ciò delle ordinanze. Quanto poi alla facoltà d' istruire, conferita, com' essa è di presente, esclusivamente ai giudici istruttori, i quali, molti che fossero in un Tribunale, son sempre pochi relativamente ai bisogni del circondario, avviene spesso che la istruzione proceda lentissima, l' azione del magistrato arrivi tarda, e le migliori pruove vadano intanto disperse, o dalla pietà o dall' intrigo; sicchè in poco d'ora una pruova del carico si tramuti in un potente mezzo di difesa. I giudici mandamentali, tranne le prime indagini, non ponno procedere oltre nella istruzione senza un' espressa autorizzazione dell' istruttore; il quale d' altronde, raramente si muove dalla sua residenza; talchè, mentre l' autorizzazione è di rito quasi abituale, giunge sempre quando il momento favorevole per raccoglier le pruove è già irreparabilmente fuggito. Queste formalità burocratiche ed esiziali bisogna smetterle addirittura. Sta bene che il giudice di mandamento, appena abbia conoscenza di un reato e muove a raccoglierne le indagini ne faccia consapevole l' Istruttore: sta bene che costui assuma, sempre che gli piaccia, l'istruzione; ma il giudice di mandamento, una volta che l' abbia cominciata, dee poterla continuare da sè, fino che l' istruttore non gliela tolga.

LXIII. Ma affinchè l' uffizio dell' istruttore risponda

degnamente al suo scopo, bisognerebbe organizzarlo sotto unica direzione che accentri in sè e guidi consapevolmente tutte le fila dell'istruzione, disseminate nelle mani dei diversi giudici di mandamento. Il perchè, in luogo di tenere in ciascun circondario due o più istruttori, abbia uno di essi le funzioni di capo, e da lui dipendano gli altri e i giudici mandamentali. Terminata una istruzione, sul rapporto del capo o dei di lui sostituiti la *camera del Consiglio* pronunzierebbe le relative ordinanze, e i processi sarebbero rinviati alla Sezione di accusa delle Corti di appello, ai Tribunali circondariali, o mandamentali, secondo la rispettiva competenza.

CAPO VENTUNESIMO

DELLA SEZIONE DI ACCUSA

LXIII. Ho detto come in Francia la Camera del Consiglio e la Camera di accusa sieno nate gemelle. Questa come un secondo grado di giurisdizione sopra dell' altra, per gli affari più gravi, composta dai consiglieri della Corte imperiale. Ma poichè essa non aveva che a rivedere l' ordinanza di *prevenzione* emessa dalla Camera del consiglio, sul rapporto dell' istruttore, fu creduto a prima vista ch' essa ben potesse pronunziare il suo giudizio su di un semplice rapporto fatto dal Procuratore generale. E però bastare che si riunisse almeno una volta la settimana per sentire *i rapporti e le requisitorie* del P. M. e pronunziare le sue sentenze (1). Non guari dopo, col decreto del

(1) Tornata del 20 e 23 febbraio 1808.

6 luglio 1810, la Corte imperiale fu divisa in tre sezioni, una per le cause civili, una componente la Camera di accusa, un' altra destinata alla Corte di assisie. Sino al 1844 i consiglieri della Camera di accusa appartenevano esclusivamente a questa Sezione, e non potevano essere distratti da altro servizio nella medesima Corte, quando apparve l' ordinanza del 5 agosto 1844, con la quale si dispose che i consiglieri della Camera di accusa *feront le service des autres chambres*, tranne il Presidente. Quest' ordinanza fu voluta prendere a norma nel nostro ordinamento giudiziario; e però i consiglieri della Sezione di accusa, appartengono ad altre Sezioni, nè sono chiamati a comporre questa che come in un ufficio accessorio. Gravissimo errore. La Sezione di accusa è la più importante di tutte le Sezioni della Corte di appello, per la natura e per la moltiplicità e varietà degli affari cui è chiamata a provvedere. Si è veduto a Napoli, fin dal primo momento in cui si è attuato il novello organico che cosa vuol dire la Sezione di accusa. Solo in essa si lavora e si lavorerà sempre da mane a sera. In essa si agitano le più vitali quistioni intorno al procedimento penale, e niuno meglio di essa può con maggiori dati di esperienza illuminare il potere legislativo sui vizii di una legge. Or con quanto senno si è dessa composta di Consiglieri addetti principalmente ad altre Sezioni, e si è voluto che debba riunirsi come per compiere un'ufficio accessorio? L'esempio della Francia, che si è preferito seguire, è stato censurato dai suoi migliori scrittori. « Quelles que soient, di« ce Hélie, les exigences du service judiciaire qui « ont pu motiver cette ordonnance, la mesure qu' elle

« a prescrite nous paraît regrettable. La chambre d'ac-
« cusation a perdu son unité et par conséquent une
« partie de sa force. Le legislateur qui avait voulu
« en faire le centre et le modérateur de toutes les
« instructions criminelles, dans chaque ressort, n'a-
« vait point imposé aux magistrats qui la composaient
« d'autre travail d'autres occupations que le servi-
« ce même de la chambre, ils pauvaient ainsi cul-
« tiver l'étude du droit pénal et demeurer attentifs à
« la marche et aux progrès de la jurisprudence, ils
« pouvaient soummettre les procédures à un examen
« plus approfondi, scruter les actes des juges d'instruc-
« tion, étudier les ondonnances des chambres du con-
« seil. Il ètait utile que, dans le sein de chaque
« Cour, quelques magistrats, spécialment adonnés à
« cette partie du droit, pussent en accrediter les doc-
« trines et en maintenir les règles. L'ordonnance, en
« mêlant les études et les fonctions, tend nécessai-
« rement à en affaiblir ou restraindre la portée et
« l'exercice. Elle n'a point sans donte touché à la
« jurisdiction; mais il est à craindre qu'en enlevant
« aux juges leurs loisirs, et la préoccupation ex-
« clusive d'une seule fonction, elle n'enlêve en mê-
« me temps à l'examen des procédures criminelles
« une partie de sa profondeur, et au droit lui [même
« les méditationes qui l'enrichissent (1) ». Se a que-
ste ragioni esposte da un sì grave scrittore, si ag-
giunge il fatto eloquentissimo della nostra esperienza,
che ha mostrato la impossibilità che i consiglieri della
Sezione di accusa attendano ad altro uffizio, è uopo

(1) Traité de l'inst: crim: vol. 6. pag: 247.

che la sua composizione orgonica risponda all' importanza delle sue attribuzioni, e sia costituita indipendente dalle altre, come le altre da essa, con consiglieri che vi sieno asclusivamente addetti.

LXIV. Ma v'ha di più. Il modo di portare le cause innanzi a questa Sezione, è inattuabile. Se si volesse stare rigorosamente alle prescrizioni della legge rare volte si sarebbero decise più di quattro o cinque cause per tornata, a non parlare dei molti casi in cui una sola causa avrebbe tenuta occupata per più giorni la camera. E non è meraviglia: tranne pochissime eccezioni, la legge prescrive che, dopo il rapporto del P. M. *il segretario darà lettura a' Giudici, in presenza del Procuratore generale, degli atti del processo: essi saranno poi lasciati sulla tavola come pure le memorie ec.* (Art. 416). *Il Procuratore generale deporrà sulla tavola la requisitoria scritta e sottoscritta: quindi egli ed il segretario si ritireranno.* (Art. 419) *Il Presidente sarà tenuto di far pronunziare la sentenza entro tre giorni al più tardi dopo il rapporto del Procuratore generale* (Art. 419). Ma che cosa farà il Presidente per far decidere le cause? Proporrà le votazione dopo la lettura delle carte fatta dal segretario, o le riesaminerà diunita a' componenti della Sezione? Nell'uno o nell' altro modo è egli mai presumibile che si possano decidere così le cause dalla Sezione di accusa, tranne quelle di poco momento? Quale dei due modi si adotti, pogniamo che si potessero adottare, non di una, ma di dieci Sezioni di accusa abbisognerebbe una Corte di appello. Intanto la co-

ga, com'è naturale, avviene affatto altrimenti. Il vero è, e non ci à via di mezzo, che i processi si distribuiscono ai consiglieri, i quali nelle tornate successive fanno un secondo rapporto, dopo avere esaminato gli atti, e propongono la causa; la sentenza si scrive ordinariamente da chi compie l'officio di relatore. Ciò posto, mentre non è nè regolare nè dignitoso di mantenere scritto nelle legge un procedimento inattuabile, che non si può serbare in pratica, si è costretti ad adoperarne un'altro mancante di regole certe, e che però può tornare arbitrario, e provocare dei reclami, che, per cavillosi che sieno, troverebbero sempre un appoggio nella lettera delle legge. Laonde conviene convertire il fatto in legge, dando facoltà al Presidente della Sezione di destinare in ogni causa il relatore, la cui relazione, servendo di controllo al rapporto fatto dal P. M., porrebbe i componenti della Sezione in grado di dare un giudizio esatto e coscenzioso, sia che si possa pronunciare nello stesso giorno in cui si presenta il rapporto del P. M. sia in una delle tornate prossimamente successive. Con che non si toglierebbe, certo, a chiunque dei giudici di chiedere lettura di qualunque carta del processo.

CAPO VENTIDUESIMO

DELLA DICHIARAZIONE DI NULLITA' DEGLI ATTI ISTRUTTORI

LXV. Se il giudice istruttore procede incompetentemente, o se i di lui atti fossero altrimenti infetti di nullità; a cui spetta di pronunziare sopra queste eccezioni, massime quando l'incompetenza e le nulli-

tà sieno assolute? Bisognerà lasciare che l' imputato le eccepisca nel termine dei cinque giorni, o si dovranno poter esaminare di ufficio, durante il periodo istruttorio, vuoi dalla Camera del Consiglio, se sarà istituita, vuoi dalla Sezione di accusa? Quanto è ragionevole che l' imputato non debba aver diritto di elevare somiglianti eccezioni durante il periodo istruttorio, che per legge è secreto, tanto è evidente che il magistrato chiamato dalla legge a giudicare degli atti istruttorii, come tali, abbia dalla natura stessa del suo uffizio il dovere di esaminarne le nullità, assolute o relative che sieno; le quali importa anzi alla giustizia di riparare in tempo, se è possibile, avanti di procedere oltre inutilmente. Nel nostro Codice di procedura, intanto, fra le attribuzioni della Sezione di accusa, non è indicata alcuna norma che si debba seguire in questi casi, e quali provvedimenti emettere; ciò che in gran parte non manca, almeno per la competenza, nel Codice francese (art. 359), nè mancava nelle abolite leggi napolitane (art. 485 e 486). Conviene, dunque, provvedere, con analoghe disposizioni.

CAPO VENTITREESIMO

DELLE PERIZIE

LXVI. L'abolita procedura napolitana dava facoltà all' imputato, pubblicata la istruzione, di poter domandare nel termine dei cinque giorni, o anche in pubblica discussione, (quando ne sorgesse la utilità o necessità), una perizia, che chiamavasi *sperimento di fatto*, prin-

cipalmente per dimostrare la falsità della pruova per impossibilità fisica. E a questo scopo era dalla legge descritto per filo e per segno tutto il procedimento che aveva a tenersi. L' attuale codice di procedura non dà questo dritto all' imputato, ma non glielo nega, nè lo regola, quando accadesse che il magistrato glielo accordi. E il magistrato non potrebbe ragionevolmente non accordarlo, senza limitare la pienezza del diritto di difesa, e privarsi del mezzo migliore che può condurlo a scoprire certamente il vero. Non è egli opportuno che il Codice italiano rinnovi anche in questa parte le disposizioni dell' abolita Procedura napolitana, determinando lo stadio del giudizio in cui si possa permettere *l' esperimento di fatto*, il modo di eseguirlo, il giuramento da prestarsi dai periti e dai testimonii, l'intervento del magistrato e dei difensori?

CAPO VENTIQUATTRESIMO

DELLA RIVOCA DEL MANDATO DI CATTURA E DELLA LIBERTA' PROVVISORIA

LXVII. L' articolo 197 del Codice di procedura, e un' articolo aggiunto dalla Commissione napolitana col decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, accordano all' imputato la libertà provvisoria, mediante idonea cauzione, quando il titolo del reato non sia di crimine, o quando, malgrado che di crimine, porti a pena minore del secondo grado dei lavori forzati, purchè l' imputato non si trovi già catturato e voglia presentarsi spontaneamente alla giustizia. Intanto, per l' articolo 185, scritto nella sezione *dei mandati di*

comparizione e di cattura, può il giudice istruttore *nel corso della istruzione, sulle uniformi conclusioni del P. M. rivocare il mandato di cattura da lui rilasciato, coll' obbligo all' imputato di presentarsi a tutti gli atti del procedimento, e per la esecuzione della sentenza, tosto che ne sarà richiesto, e sempre salvo di rilasciare altro mandato di cattura, ove ne sia il caso.* Quì, com'è chiaro, mentre si parla di mandato non ancora eseguito, non si fa distinzione fra imputato di crimini ed imputato di delitti, nè s'indicano i motivi sui quali l' istruttore possa far uso di questa facoltà. A giudicarne, dal semplice *obbligo* di presentazione, senza alcuna *cauzione*, parrebbe volesse parlarsi del caso in cui il fatto presenti la figura di un reato minimo, o vi sia tale una deficienza d'indizii, che la cattura tornerebbe pressocchè abusiva. Ma se l' istruttore si risolve a rivocare il mandato, ovvero se le ragioni di rivocarlo si verificassero quando l'imputato è già catturato; questo articolo 185 non gli darebbe la facoltà di accordargli la libertà provvisoria: il che sarebbe ingiusto. D'altra parte, quando il fatto si presenti in sembiante di crimine, il semplice *obbligo di presentazione* , che , secondo questo articolo, si richiede dall'imputato, non è garentia sufficiente che costui si tenga veramente pronto agli ordini dell' autorità, senza che sia assoggettato ad una *cauzione*, o al *mandato per lo palazzo di giustizia* o, secondo i casi, a l' una ed all' altro. In tal modo non si mancherebbe ai riguardi dovuti alla libertà individuale, e il colpevole avrebbe minor facilità di sottrarsi alla giustizia. In questo senso dovrebbe modificarsi l' articolo 185, determinando a un tempo su qua-

li motivi e in quali casi possa il giudice istruttore esercitare la facoltà di rivocare il mandato, o di rilasciare provvisoriamente il catturato, con modo di custodia esteriore. Simile facoltà dovrebbe essere data alla Sezione di accusa, quando, nell'avvocare, o nell'ordinare che si prosiegua la istruzione, si accorga di troppa debolezza d'indizii.

CAPO VENTICINQUESIMO

DELLA CANCELLAZIONE DELLA RUBRICA

LXVIII. Per un' antica consuetudine di giurisprudenza, (fondata sulla presunzione d'innocenza cui certo ha dritto ogni uomo, fino che un giudicato non gliela tolga), in queste provincie meridionali, l'imputato, il quale avesse, sia nel periodo istruttorio, sia dopo un pubblico giudizio, ottenuto una dichiarazione d'innocenza, aveva diritto di far cancellare dai registri penali la rubrica della sua imputazione. Il che si eseguiva, non cancellando materialmente la rubrica, ma rilasciandogli ad ogni richiesta una *fede di perquisizione* netta dalla imputazione statagli fatta. Dopo la novella procedura, questa giurisprudenza è rimasta in gran parte paralizzata; perciocchè, tranne il caso in cui l'innocenza dell'imputato risulti dichiarata quando il fatto non costituisce reato, tutte le altre formule di legge che risolvono la quistione di fatto, e nel periodo istruttorio ed in seguito del pubblico giudizio, non lo dichiarano mai assolutamente innocente. In effetti il giudice istruttore (art.239) e la Sezione di accusa (art. 424) si occupano della *suffi-*

cienza degli indizii, la quale, se negativa, porta alle formola di *non farsi luogo a procedimento*. Ma nè l'uno nè l'altra hanno facoltà di adoperare una formola diversa, ove risulti, non pure la insufficienza degl'indizii, ma l'innocenza assoluta dell'imputato, nè di fondare su di essa innocenza la formola suddetta di *non farsi luogo*. Al modo stesso, il verdetto di *non colpabilità* dato dal Giurì, neppure fa distinzione se sia determinato da insufficienza di pruova, o da certezza d'innocenza. In ciò differivano sostanzialmente le abolite leggi napolitane; perchè avevano formule speciali per dichiarare l'innocenza, sì nel periodo istruttorio e sì in pubblica discussione. Nel periodo istruttorio l'innocenza veniva dichiarata *vietandosi ogni ulteriore procedimento*, e in pubblica discussione con la formula del *costa non* (1). Accade, quindi, in queste provincie che la riputazione di un cittadino scapiti grandemente, e resti pregiudicata nella pubblica opinione quando egli, ancorchè innocente da ogni colpa, non possa ciò nondimeno presentare la fede di perquisione netta; però che la dichiarazione di *non essersi fatto luogo a procedimento* reputandosi, nella quistione di fatto, derivata da insufficienza d'indizii, non è dichiarativa d'innocenza, e non giova a salvargli la buona fama. Il giudice istruttore, all'insaputa dell'imputato, apre l'istruzione, raccoglie le prove: e tanto se gl'indizii, non che essere insufficienti, sono anzi insufficientissimi, quanto se non colpiscono affatto l'imputato, o lo chiariscono innocente a segno che non lo interroga neppure, deve sempre sul motivo della insuf-

(1) Quest'ultima formola sarebbe impossibile pel Giurì attuale.

ficienza d' indizii pronunziare la stessa formula. E egli giusto di confondere l' innocenza col dubbio della colpa, e lasciare nell' uno e nell' altro caso indistintamente nelle fedi di condotta il ricordo dell' imputazione ?

Per le medesime ragioni non sarebbe meno ingiusto mantenere nelle dette fedi la nota del reato quando l' azion penale si estinguesse per via di prescrizione ; poichè, a prescindere che la presunzione d' innocenza non dev' essere pregiudicata dalla impotenza della giustizia o dalla indolenza dell' autorità, il nome di un cittadino rimarrebbe in balia della malevoglienza di un querelante o denunziante ; e ad ogni onest' uomo potrebbe capitare di trovarsi, un bel giorno, la sua fede di condotta maculata, senza aver modo di chiarire la sua innocenza.

LXX. A questo difetto della legge io credo che si possa e debba ovviare, adottando nel periodo istruttorio due formule distinte secondo la diversità dei motivi che le determinano : la prima diffinitiva di *vietarsi ogni ulteriore procedimento*, quando consti dalle pruove raccolte l' innocenza dell' imputato sì per ragioni di diritto, sì per motivi di fatto : la seconda, provvisionale, di *non farsi luogo a procedimento*, quando vi sia insufficienza d' indizii, salvo il proseguimento degli atti fino che l' azione penale non sia prescritta. Ciò posto, l' imputato dovrebbe aver diritto ad ottenere la fede di perquisione netta nei seguenti casi :

1.° Quando l' istruttore (o la camera del consiglio se sarà adottata) e la Sezione di accusa abbiano, nel periodo istruttorio, risoluta la quistione di fatto, con la formula di *vietarsi ogni ulteriore procedimento*.

2.° Quando, risoluta in questo medesimo periodo la quistione di fatto con la formula provvisionale di *non farsi luogo a procedimento*, sia poi decorso il termine utile a prescrivere l' azione penale, per il che la formula provvisionale sia divenuta nei suoi effetti diffinitiva.

3.° Quando o l' istruttore o la Sezione di accusa, o la Corte di assisie abbiano con la formula diffinitiva risoluta la quistione di dritto, sia che il fatto non costituisse reato, sia dichiarando la prescrizione dell'azione penale.

LXXI. Una obbiezione può farsi, grave in apparenza, a cui è facile tuttavia di rispondere. L' obbiezione è questa. Il verdetto di *non colpabilità*, unica formula assolutoria che adoperano i giurati, non esprime se per provata innocenza o per insufficienza di indizii. Or non è egli contradittorio distinguere due formule di assoluzione nel processo istruttorio, quando non ce n' è che una nel processo pubblico? E ancora, il verdetto negativo dei giurati (pogniamo che nel dubbio, non esprima più che una semplice insufficienza d' indizii), perchè non dovrebbe equivalere nei suoi effetti alla formula di *non farsi luogo a procedimento*, nel punto in cui questa diviene diffinitiva in virtù della prescrizione? L'uno è per lo meno come l' altra un giudicato diffinitivo di assoluzione per insufficienza d'indizii. Perchè, dunque, quello non darebbe diritto come questa alla fede di perquisizione netta?

LXXII. La risposta, come ho detto, è facile. Il principio generale e la regola di dritto è pur sempre questa, che la sola dichiarazione d' innocenza dee po-

ter annullare la rubrica nei registri penali non lasciandola trapassare nelle fedi di perquisizione. Ma il verdetto negativo dei giurati viene pronunziato dopo due sentenze affermative, state emesse dai magistrati ordinarî su la valutazione delle pruove nel giudizio di sottoposizione ad accusa; dunque vuolsi presumere che esso sia derivato più da insufficienza d' indizii, in seguito della discussione pubblica delle pruove, che da innocenza assoluta dell' imputato. Quanto poi alla formola di *non farsi luogo a procedimento*, divenuta ch' ella sia diffinitiva in virtù della prescrizione dell' azione, non dovrebbe, certo, avere maggiore effetto del verdetto negativo, se non fosse per una eccezione che si fonda nel rispetto dovuto al diritto e alla libertà della difesa. Perchè, tra' due pronunciati, corre questo divario, che il verdetto dei giurati è pubblico, noto all' imputato è ottenuto mercè la sua difesa, dovecchè la sentenza istruttoria è secreta e talora profferita senza ch' egli lo sappia. Chi vi dice che se l' imputato si fosse difeso non avrebbe prodotto di tali pruove da ottenerne la dichiarazione d' innocenza? Nel resto, se l' eccezione non sembri abbastanza giustificata, si estenda pure al verdetto negativo, chè non sarà un male: la presunzione d'innocenza valga per ognuno fino al giudicato contrario.

CAPO VENTISEESIMO

DELLE CORTI DI ASSISIE E DELLE QUISTIONI DA PROPORRE AI GIURATI

LXXIII. Se nelle provincie meridionali vi è un numero non ordinario d' imputati di crimini che aspettano di essere giudicati, ciò non deriva dalla istituzione

delle Corti di assisie, che quì (com' era, nel resto, da attendersi) ha fatto ottima prova; ma dalle condizioni eccezionali e transitorie degli avvenimenti politici che abbiamo traversati, nelle quali duriamo tuttavia. Ma passeranno, la Dio mercè, quando che sia, e l' incaglio, che ora deploriamo, anderà scemando ogni di più, fino che sparirà del tutto. A sgomberare intanto la via di ogni menomo ostacolo, giova far tesoro dell' esperienza e rimediare alle lentezze che derivano dalle liste dei giurati, e dalla estrazione dei supplenti quando accade di dover completare il numero dei trenta, indispensabili per procedere alla estrazione dei 14 che debbono comporre il Giurì. Da una nota favoritami da quel fiore di magistrato e di cortesia ch' è il De Nardis, presidente nella prima delle tre Corti di assise del circolo di Napoli, piena di molte opportune osservazioni, ho avuto occasione di rilevare come le attuali liste diffinitive, già insufficienti a' bisogni di due Corti d' assisie, sieno divenute cause di maggiori ritardi, ora che si è aggiunta una terza Corte. Spesso il maggior tempo del giorno stabilito pel dibattimento, si sciupa per aspettare i giurati supplenti, i quali non è cosa facile, sopratutto in una grande città, di trovar pronti sotto la mano a misura che sortiscono dall'urna. Onde il de Nardi con un suo speciale rapporto ha proposto che: « quando nel corso del servizio quindicinale il nume-
« ro de' giurati, per mancanze legittime o non,
« già accertate, si trovi da 40 ridotto a meno di 30
« o anche a 30 e qualche altro, dovrebb' essere auto-
« rizzata anticipatamente la estrazione di tanti giu-
« rati supplenti straordinarii, che valessero a riem-
« piere stabilmente il vuoto delle dette mancan-

« ze. E cotesti supplenti dovrebbero rimanere obbli-
« gati al servizio pel tempo che rimane della quin-
« dicina, in qualità di giurati *complementarii* ; sic-
« come si usa in Francia, non ostante che la lettera
« dello articolo 393 c. i. c. limiti, ugualmente che
« l'articolo 92 della nostra legge organica, la chia-
« mata dei supplenti straordinarii al caso della man-
« canza rivelata dall'appello *pour chaque affaire*....
« In somma, egli ripete, questo articolo 92 si do-
« vrebbe intendere ed applicare (1) nel senso che i
« giurati di servizio si dovessero tener sempre ad un
« numero non minore almeno di 35, con procedersi
« subito alla estrazione dei giurati complementari
« quando risulti accertata la diminuzione dei 40, per
« causa di dispense, di scuse, di multe pronunziate ».

LXXIV. Molto più importante materia, che bisogna rivedere, è quella sopra le quistioni da proporre ai giurati. Le lacune scoperte intorno a ciò dalla pratica francese nel codice d'istruzione criminale, non furono potute colmare che col paziente ed assiduo lavoro della giurisprudenza. I compilatori della nostra procedura penale, ritraendo dalla francese, hanno avuto il torto, in questa parte, di non far tesoro delle discussioni seguite innanzi a quella Cassazione, e dei pronunciati della giurisprudenza, per cansare nel testo della legge italiana i difetti della francese, almeno i più gravi.

Salvo l'avvertimento intorno alle circostanze attenuanti, tutte le dimande a fare ai giurati sono nove-

(1) O meglio rettificare.

rate negli articoli 480, 481 e 482. Con la risposta alla dimanda del primo articolo, che ben dicesi complessa, i giurati implicitamente risolvono tre punti: 1. Se sia provato il fatto: 2. Se l'accusato ne sia autore 3. Se l'abbia volontariamente commesso, o se l'azione sia moralmente imputabile. Dopo ciò il Presidente deve, ove fosse il caso, aggiungere una quistione intorno alle circostanze aggravanti, proposte nell'atto di accusa, o risultanti dal dibattimento. L'articolo 481 gl'impone inoltre l'obbligo di proporre la quistione di scusa, se chiesta dalla difesa, e se il fatto invocato costituisca per legge una scusa. Finalmente l'articolo 482 regola la quistione sul discernimento, se l'accusato non avesse raggiunto l'anno 14.° pei reati ordinarii, o l'anno 16.° pei reati di stampa. Or nella pubblica discussione, ove nasce e si svolge il processo orale, su cui più specialmente si adagia il giudizio dei giurati, il reato può subire, e ciò si avvera spessissimo, non poche modifiche intorno agli elementi essenziali che lo costituiscono, a prescindere dalle circostanze aggravanti, e dai fatti di scusa. Siffatta trasformazione può procedere sino al punto che un crimine si riduca a delitto; o un reato che l'accusa sosteneva consumato, digradare nella parte obbiettiva e presentarsi come mancato, o tentato; una ferita produttiva di storpio, in una semplice ferita grave punibile correzionalmente; un omicidio volontario, tramutarsi in ferita che ha prodotta la morte oltre l'intenzione del colpevole; o in omicidio involontario per negligenza, ch'è un delitto. Ciò posto, tutte queste vie per le quali l'imputato, sia per modificazione di uno degli elementi costitutivi del reato, sia per ca-

gione scusante, la quale opera per efficacia di costrignimento esteriore, tutte queste vie, dico, per le quali l' imputato possa soggiacere ad una pena minore di quella che avrebbe meritato secondo l' accusa scritta o orale del pubblico ministero, debbono potersi, secondo i casi, percorrere dalla difesa con corrispettive istanze, affinchè possano i giurati rispondere ai sommi capi delle sue deduzioni. Se la legge vi ha già provveduto pei fatti di scusa, non vi è ragione che se ne taccia per gli altri casi. La giurisprudenza francese, si dirà, ha stabilito che negli altri casi debbano proporsi le quistioni sussidiarie, in ordine progressivo, a misura che digradino le ipotesi di reità, come quando dalla responsabilità principale si passa alla complicità, dal reato consumato al tentativo, o un crimine diventi delitto (1). Questa, che sarebbe un' eccellente osservazione a proposito della legislazione inglese, non è seria per la italiana ch' è bella e codificata, ed è proprio delle lacune del codice, e del modo di colmarle che ora si tratta. Ma, a prescindere da ciò, se la difesa esercita ugualmente il suo diritto e quando invoca la scusa propriamente detta e quando sostiene per altre vie che il fatto costituisce un reato minore, quale sarebbe la ragione e quale giustizia comporterebbe, che nel primo caso si dovesse imporre al Presidente di formulare le corrispondenti quistioni, e abbandonare tutti gli altri al di lui arbitrio ed alle incertezze della giurisprudenza? E perchè lasciare alle dispute del

(1) Hélie op. cit. Vol. IX, pag. 41 e 42, e gli arresti che riporta.

foro una materia sì gelosa è importante, che vuol essere regolata per legge? Son forse pochi gl'impacci che ha incontrati in questa materia la giurisprudenza francese? La Cassazione di Parigi, costretta per un verso dalla evidenza della ragione e dalla verità del principio che assiste in questi casi la difesa dell'accusato, e per l'altro dal difetto della legge, con manifesta confusione di nomi e di cose ha più volte stabilito « qu' « on ne doit pas seulement considérer comme excu- « ses les circonstanees énoncées comme telles dans « la sect. 3, tit, 2, liv. 3 dn Code pénal, mais que « le caractère d' excuse appartient à tout fait qui, « d'après les disposizions de la loi, est de nature à « atténuer, à modifier ou à supprimer la peine in- « courue pour le crime on pour le délit, objet del- « l' accusation (1) ». Di che segue che si è costretti a fare un fascio delle idee più diverse, e quindi a dire *scusabile* il reato di colui che ha rivelato alla giustizia *il complotto o l' attentato*, o che ha procurato l'arresto degli altri colpevoli (1): *scusabile* colui che avendo fatto parte di una banda sediziosa, si sia ritirato alla prima intimazione (2): *scusabile* il fatto del guardiano delle prigioni, che invece di connivenza nella fuga dei detenuti, fosse colpevole di sola negligenza!!! (3) E tutto questo, mentre l'istesso codice francese fa distinzione nell'art. 65 tra *reato scusato*, e pena mitigata per altre ragioni. Ma più strano è poi, come nel citato caso del guardiano delle

(1) Ivi.
(2) Ivi.
(3) Ivi.

prigioni, che un fatto *colposo*, avvenuto per negligenza, potesse rappresentare il fatto doloso della connivenza *scusabile*. Di questo passo si giungerebbe, logicamente, a dire che l' omicidio involontario non sia che l' omicidio volontario *scusabile*. Onde, per la stessa giurisprudenza francese non sapresti su quali norme si adagia la differenza fra le quistioni *sussidiarie*, e quelle di scusa: e quindi quali quelle che il Presidente à l'obbligo di porre, e quali rimangono nel di lui arbitrio. Non v'è certo ragione che, per amore del sistema francese, si abbia a ravvisare una scusa nel reato tutte le volte che o si trasformi per essenza in un reato minore, o per le modificazioni di uno degli elementi che lo costituiscono debba meritare una pena minore. Il fatto di scusa scema la responsabilità del reo in virtù di una causa esteriore ed istantanea che gli abbia, per giusto dolore, intorbidato lo spirito e trascinato all' ira. Epperò la impunità, per esempio, che la legge accorda in taluni casi per ragione politica, o la diminuzione di pena, derivante dalla mutata essenza del reato, e simili cagioni minoranti, non sono da confondere con le *scuse;* e mal si chiamerebbero con questo nome, se non si dee adoperare la più madornale improprietà di linguaggio. Laonde a ricostituire l' ordine logico delle idee ed accordare le forme del rito con la natura del diritto e dei mezzi di difesa, bisogna che la legge dichiari essa tutto l' obbligo del Presidente di porre ai giurati, non pure la quistione principale, che tutte le altre le quali tentano a fare applicare una pena minore di quella cui l' accusato anderebbe soggetto; e però a formulare le quistioni, non per i soli *fatti di scusa,* ma

per qualunque altre fatto che modifichi secondo una diversa ipotesi di legge il fatto principale dell'accusa, sia per l'elemento subiettivo, sia per l'obbiettivo, o per l'uno e l'altro insieme. In questo modo si avrà l'opportunità di statuire una regola esatta, secondo la quale il Presidente possa proporre con ordine le quistioni subordinate, senza pericolo di veder rinnovato lo scandalo di *verdetti* contradittorii. Tanto più che spesso l'omissione di una quistione *sussidiaria* è di occasione a' giurati di mandare impunito il colpevole; come accade quando, convinti della negativa circa il reato in accusa, non trovano modo, per mancanza della corrispondente quistione, di esprimere altrimenti il diverso concetto di colpabilità che si sono formato.

LXXV. Un' altro punto non deve certamente passare inosservato in questa materia sulla proposta delle quistioni, ed è quando si dovesse esaminare una cagione interna od esterna che esclude intieramente la colpabilità, la legittima difesa, p. e., la demenza, la forza maggiore ec. La formola di rigore delle quistione principale, secondo l'articolo 380 è: *l'accusato è egli colpevole del reato di.....?* Questa formola, come ho già osservato, comprende (e perciò la chiamano *complessa*) le dimande su la esistenza del reato, su l'autore di esso, e se costui l'abbia volontariamente commesso, o ne sia moralmente responsabile. Su di ciò sono di accordo e gli scrittori e la giurisprudenza. I quali perciò convengono che nei casi testè cennati non deve il presidente proporre una quistione separata, poichè nella formola *è colpevole* si compren-

de la condizione che l'accusato non agiva, p. e. nello stato di legittima difesa, non era demente, queste essendo cause che non possono coesistere con la dichiarazione di colpabilità (1). Intanto, talora, anzi spesso, è avvenuto che qualche Presidente ha creduto di porre in questi casi una seconda quistione intorno alla responsabilità morale, per demenza, o per legittima difesa ec. e i giurati hanno risposto sì a l'una e all'altra. Com'era naturale, si è gridato alla contradizione del *verdetto*; ma la giurisprudenza francese non è mancata di venire in soccorso di questo altro sconcio, osservando, *in linea di transazione*, come si esprime F. Hélie (2), che ove il Presidente ponesse anche questa quistione, non violerebbe alcun testo di legge, e che combinando la risposta affermativa su tutte e due le quistioni, i giurati non hanno inteso dire altro, *si non qu' il était matériellement et physiquement auteur du fait, mais qu' il n' y avait apportè qu' une volontè d' homme en démence, volonté quasi animale.* Io non credo che gl'italiani staranno contenti a questa sorta di contradizioni e d'incertezze. Proporrei, dunque, una di queste due vie; o prescrivere che in questi casi la quistione complessa si divida in due,

(1) Hélie l. c. § 662 pag. 38.

Trébutien, l. c. pag. 427—V. gli arresti citati da questo autore.

V. In senso contrario:

— Legravérend, Legisl. crim. t. 1. pag. 468.

— Berriat saint-prix, Cours de droit crim. ch. 1. p. 6 nota 13.

— Cubain, Traité de la proc: devant les cours d'as: pag. 370.

(2) Ivi pag. 39 e 40. = V. pure l'arresto che cita.

riserbando alla prima l' esistenza del fatto e l'autore di esso (*Tizio ha commesso il reato di....?*), e nella seconda le quistione di responsabilità penale (1); ovvero dichiarare nettamente che in questi casi la quistione di mente o di giustificazione s'intende compresa nella sola formula complessa dell' art. 480. Una volta che la disposizione di questo articolo ritrae la identica disposizione del codice francese ed abbiamo l' esempio di quella giurisprudenza , che non è riuscita a dare una sicura e costante interpetrazione al precetto della legge , è mestieri di rifarne più precisamente il testo. A questo proposito non sarebbe inopportuno di dare obbligo al Presidente, come i magistrati accorti sogliono praticare per prudenza, di ben spiegare a' giurati la importanza delle quistioni complesse. Oh quanti verdetti sarebbero più esatti, o non tornerebbero contradittorii, se il Presidente, invece di riassumere semplicemente le pruove, avesse il debito di illuminare i giurati sulla ipotesi della legge, spiegando loro i caratteri giuridici del reato! La separazione del fatto dal dritto avviene a un bel circa tra i giurati e i giudici delle assisie come quella della ragione dal torto nelle facende umane ; due cose , a dirla col Manzoni, le quali *non si dividono mai con un taglio così netto che ogni parte abbia soltanto dell' uno* (2).

(1) Non ignoro che questo sistema tenuto in vigore dal fructidor An. III. sino al 1808 per tutt' i reati, e per tutt' i casi, fu trovato pericoloso, e s' introdusse per questo la quistione complessa; ma limitato a soli questi casi , nei quali il giurato può non ben cogliere la differenza fu l' autore materiale del fatto, e la sua responsabilità , niun pericolo sarebbe a temere.

(2) I promessi sposi , Cap. 1.

AVVERTENZA E CONCHIUSIONE

Con queste poche considerazioni io certo non presumo di avere esaurito l'argomento ed osservate tutte e bene le lacune e i difetti notabili dei nostri codici penali. Quanto l'ingegno e il tempo scarsissimi me lo hanno consentito, non ho voluto mancare all' invito dell' onorevole ministro Guardasigilli, e rimanermi di contribuire l' obolo della mia esperienza a una riforma che riuscirà sempre migliore in ragione diretta delle osservazioni pratiche e dei dati statistici che l' abbiano apparrecchiata. Molte cose di minore importanza le ho lasciate stare per non avere a dilungarmi di troppo ; altre mi sono venute osservate sopra lavoro, e quando con la stampa s' era già molto innanzi. Ne accenno quì talune , sperando che non sia inutile affatto di richiamare anche su di esse l' attenzione dei valorosi giureconsulti che aiuteranno il Governo in un' opera sì urgente e vastissima , com' è questa della riforma e unità dei codici d' Italia.

In ordine al Codice penale:

1. Fatta ragione del precocissimo sviluppo dell' individuo in queste provincie meridionali d' Italia , non è protratta di molto fino a ventun' anni la minor età nel calcolo della imputabilità ?

2. La pena di vent' anni di lavori forzati per l' omicidio volontario non raggiugne la gravezza del reato. Onde sarebbe da introdurre per questo crimine un terzo grado di lavori forzati; tanto più che, tra l'attuale durata di questa pena e quella dei lavori forzati a vita , corre troppo grande distanza.

3. La pena del carcere estensibile a tre mesi, o quella della sola multa per gli asportatori di armi vietate, riesce assai mite e poco efficace, segnatamente nelle provincie meridionali, ove rado s'incontra un popolano che non abbia abitudine di andare armato.

4. Quanto ai reati contro la sicurezza interna dello stato e contro la pubblica autorità, il codice italiano figura, tra le altre, due ipotesi, *l'attentato* e la *ribellione;* ma non parla mai, e molto meno difinisce la *sedizione* e la *rivolta.* Invece nell' art.269, ove tocca dei discorsi e degli scritti dei ministri della religione, prevede il caso che ne possa seguire *sedizione* o *rivolta;* di cui tiene complice il ministro che le abbia provocate. Ma la *sedizione* e la *rivolta* non sono ipotesi di reati definite dal codice penale. Se fanno tutt' uno con la ribellione e l' attentato, non è lecito in materia penale mutare linguaggio; se no, ei bisogna definirle e statuire le pene corrispondenti per gli autori principali, senza di che non è possibile determinare quella dei complici. Il simigliante dee dirsi dell' art. 551 in cui si parla di omicidii e ferite commesse in *riunioni sediziose.*

In ordine alla Procedura penale.

1.° L'articolo 427 statuisce il modo onde la sezione di accusa rinvia alla Corte di assisie i *crimini* e taluni *delitti.* Quanto a questi ultimi dispone che la sezione di accusa, ove trattasi di delitto pel quale *non sia stato rilasciato mandato di cattura a' termini dell' art. 182, ordinerà all' accusato di comparire avanti il Presidente della corte, o di chi ne fa le veci, nel termine di cinque giorni, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza.* Ora il caso del-

l' art. 182 si avvera quando, essendo il delitto punibile con pena *minore del carcere in via principale* il giudice abbia rilasciato mandato di comparizione. Ma se il delitto porta alla pena del carcere; se l'imputato, catturato, abbia ottenuto la libertà provvisoria; quai provvedimenti le Sezione di accusa è autorizzata a dare? Non l' ordinanza di cattura, che lo stesso art. 427 riserba a' crimini punibili con le pene criminali de' primi cinque numeri dell'art. 13 del codice, non l' ordine di comparizione, perchè, come si è detto, è limitato al caso suenunciato. Vuolsi, dunque, provvedere ammettendo l'ordine di comparizione anche per gli altri delitti.

2.° Nei conflitti di giurisdizione, nelle ricuse dei giudici e nei casi di rimessione di cause da un tribunale, da un giudice di mandamento, o da un'istruttore all' altro, il magistrato che il codice di Procedura chiama a pronunziare è la *Corte di appello*, senza mai precisare quale sezione di essa. Egli è evidente che dovrebbe occuparsene quella sezione, le cui attribuzioni speciali abbiano maggiore e più diretta attinenza con i giudici inferiori, sul cui conflitto o ricusa o rimessione di causa debba pronunziare; e però la sezione di accusa, o la sezione penale (o promiscua), secondo che la controversia si riferisca ai giudici istruttori, o ai tribunali ed ai giudici di mandamento. Ciò vuol essere ben definito, soprattutto se, abolendosi gli appelli, resti abolita la sezioni penale o promiscua della Corte.

3.° Per ciò stesso, conviene anche determinare nettamente, a evitare gli equivoci (massime se abolita la sezione penale o promiscua), qual sia la Sezione

che ha da pronunziare circa gl' indulti (art. 809 a 811). Non dee perdersi di vista che non sempre la Corte di assisie potrebbe trovarsi in sessione per accogliere il ricorso, e tornerebbe esiziale al diritto e alla libertà dei condannati se intanto non potesse conoscerne alcuna delle sezioni della Corte di appello, la sezione di accusa, per esempio.

DELLO STESSO AUTORE

Delle Circostanze attenuanti nel codice penale italiano — Napoli 1862 — L. 1.

Si vende presso G. Dura, strada di Chiaia, n. 10 — Gabriele Rondinella, strada S. Anna dei Lombardi, num. 8 — G. Madia, strada Toledo num. 551.